

Serie Ordinaria - Mercoledì 23 giugno 2021



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 8 giugno 2021 - n. XI/1895
mozione concernente gli interventi di potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza 3

Deliberazione Consiglio regionale 8 giugno 2021 - n. XI/1896
Mozione concernente le azioni e progetti a supporto del disagio psichico giovanile durante e dopo la pandemia 4

Deliberazione Consiglio regionale 8 giugno 2021 - n. XI/1897
Mozione concernente le iniziative in materia di disturbi neuropsichiatrici dei soggetti in età evolutiva e degli adolescenti, anche alla luce degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso 5

Deliberazione Consiglio regionale 8 giugno 2021 - n. XI/1898
Mozione concernente l'intitolazione dell'ospedale di Desio A Papa Pio XI 8

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 179 del 21 giugno 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4893 al n. 4924) 9
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4925 al n. 4930) 10

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4853
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 15° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011) 12

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2021 - n. XI/4881
Composizione dell'unità di supporto alle vittime del terrorismo e individuazione dei componenti - modifica della d.g.r. n. 1778/2019 e conseguenti determinazioni 14

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4904
Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi - Annualità 2020 -2021 - di cui alla d.g.r. 3364 del 14 luglio 2020: rifinanziamento 15

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4908
Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti unesco e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. anni 2021-2022 16

Delibera Giunta regionale 21 giugno 2021 - n. XI/4930
«Fai Credito Rilancio»: misura di abbattimento tassi in accordo con il Sistema Camerale Lombardo per favorire la liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese - definizione dei criteri 36

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 16 giugno 2021 - n. 8209
OCM miele - Campagna 2020/2021 (Reg. Ue 1308/2013) - Ammissione a finanziamento di un importo aggiuntivo pari ad € 470.433,07 a favore delle associazioni di produttori apistici indicate nell'allegato a del d.d.s. n. 3301/2021 48

Decreto dirigente struttura 16 giugno 2021 - n. 8210
OCM miele - Campagna 2020/2021 (Reg. Ue 1308/2013) - Ammissione a finanziamento di un importo aggiuntivo pari ad € 80.407,70 a favore dei produttori apistici singoli indicati nell'allegato b del d.d.s. n. 3299/2021 49

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2021 - n. 8130
Assegnazione del contributo per l'anno 2021 per «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» (l.r. n. 22 del 23 novembre 2001). Impegno a favore della Regione Ecclesiastica Lombardia 51

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.G. Casa e housing sociale

Decreto dirigente unità organizzativa 17 giugno 2021 - n. 8340

2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Asse V - Azione V.3.C.1.1 e 2014IT05SFOP007 POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.1.3: determinazione del contributo, impegni pluriennali e liquidazione anticipo a favore del comune di Bollate, per l'attuazione dell'avviso pubblico «Rigenerare le competenze, competenze per la rigenerazione», ai sensi dell'accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017, e successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019. 53

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 14 giugno 2021 - n. 8106

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Officine Vittorio Villa s.p.a per la realizzazione del progetto id 1176214 - CUP E44E20000030006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali. 57

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Decreto dirigente struttura 17 giugno 2021 - n. 8338

Dote trasporti - Approvazione domande di contributo - finestra 1-20 ottobre 2020 60

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 27 aprile 2021 - n. 112

Sentenza 27 aprile 2021 - n. 112 62

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 8 giugno 2021 - n. XI/1895

mozione concernente gli interventi di potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza

Presidenza dei Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 600 concernente gli interventi di potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- la complessa situazione di medio periodo riguardante la salute mentale in infanzia e adolescenza è stata aggravata dall'impatto della pandemia e richiede, anche secondo autorevoli clinici, interventi tempestivi, mirati e coordinati a tutti i livelli: educativo, sociale e sanitario;
 - è necessario agire in modo tempestivo per promuovere il benessere psichico, ridurre al minimo le conseguenze della pandemia sulla salute mentale delle generazioni più giovani e per prevenire e individuare il più precocemente possibile i segnali di allarme e di disturbi conclamati, al fine di poter offrire risposte rapide e appropriate ai bisogni;
- considerato che
- a livello nazionale, per i bisogni più specificamente sanitari, negli ultimi dieci anni si è osservato il raddoppio degli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA), con un impatto non paragonabile ad alcun'altra area della medicina;
 - in base ai dati diffusi dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, già prima della pandemia, a livello nazionale, 200 bambini e ragazzi su 1.000 avevano un disturbo neuropsichico, ovvero 1.890.000 minorenni; solo 60 su 200 riuscivano ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA; solo 30 su 200 riuscivano ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate; 7 su 1.000 si recavano al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico; 5 su 1.000 venivano ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico; solo 1 su 5 riusciva ad essere ricoverato in un reparto di NPIA; 4 su 5 venivano ricoverati in reparti non appropriati, di cui 1 in reparto psichiatrico per adulti;

evidenziato che

in un quadro nazionale caratterizzato dalla presenza di soli 325 letti di NPIA, una perdurante mancanza di un sistema informativo nazionale per la salute mentale dei minori, un andamento in aumento dei ricoveri, nonché una grave disomogeneità nell'organizzazione della rete dei servizi di NPIA nelle diverse Regioni e una strutturale carenza delle figure multidisciplinari necessarie per i percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, a partire dalle figure mediche indispensabili, già sottodimensionate e di cui molte verranno pensionate a breve senza che vi sia un numero sufficiente di neospecialisti per sostituirle, la pandemia e le strategie per il suo contenimento hanno aumentato lo stress e il sovraccarico su bambini e ragazzi e sulle loro famiglie e hanno reso non più praticabili le strategie di tamponamento che venivano messe in atto in precedenza, sia dai singoli che dalla collettività;

preso atto che

- l'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dispone una serie di interventi concernenti i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza nelle more di un intervento organico strutturale volto a potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e a garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito

sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- con un documento redatto da un gruppo di lavoro istituito dalla Direzione generale Welfare, Regione Lombardia ha delineato già dal 2017 un quadro di «Bisogni, risposte e linee di miglioramento possibili nell'ambito dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza»;
- le «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021» di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. XI/4508, richiamano l'opportunità che «anche in considerazione delle difficoltà affrontate durante il 2020 dai bambini e dai ragazzi in età scolare connesse con il perdurare della chiusura delle scuole dovuta alla pandemia, nel 2021 particolare attenzione sarà riservata alla salute mentale in età evolutiva e adolescenziale, potenziando i progetti e le attività delle Unità Operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza» e delineano una serie di obiettivi prioritari per l'anno in corso;

evidenziato, altresì, che

- anche a seguito dell'iniziativa «Re-Esistiamo. Giovani e salute mentale, un dialogo oltre la pandemia» organizzata il 12 maggio 2021 dalla Vicepresidenza della Commissione sanità e politiche sociali, di concerto con l'Assessorato al Welfare, nell'ambito della quale alcuni dei migliori esperti lombardi si sono attivamente confrontati con giovani rappresentanti della comunità regionale, sono emersi punti di forza e aspetti da migliorare con riferimento al benessere psichico delle generazioni più giovani nonché agli strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze della pandemia sulla salute mentale e a prevenire e individuare il più precocemente possibile i segnali di allarme e di disturbi conclamati al fine di poter offrire risposte rapide e appropriate ai bisogni;
- tra il 2020 e il 2025, in Lombardia sono previsti circa 40 pensionamenti all'anno di medici NPIA a fronte di nuovi ingressi di neo-specialisti che si attesteranno intorno ai 15 all'anno, con un bilancio negativo di 25 specialisti all'anno per almeno tre anni, che impatterà in modo rilevante sul funzionamento dei servizi;
- nella maggior parte dei casi, il personale precario operante in Lombardia ha i requisiti previsti dalla cosiddetta legge Madia per la stabilizzazione dei contratti libero professionali di lungo periodo;
- in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è necessario potenziare i servizi territoriali di NPIA e migliorarne la presenza ospedaliera, anche attraverso l'aumento di posti letto e la previsione di percorsi integrati e servizi informatici utili per le attività di telemedicina e teleriabilitazione;

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Welfare

compatibilmente con le risorse di bilancio e con le possibilità formative delle università,

1. ad aumentare le borse aggiuntive regionali per la specialità di neuropsichiatria infantile;
2. a stabilizzare il personale precario che attualmente è su fondi di funzione e su fondi dei progetti di NPIA procedendo con progressive assunzioni in ruolo e lo spostamento del budget dai fondi per beni e servizi ai fondi per il personale, integrandolo con la quota necessaria a coprire i maggiori costi del personale dipendente;
3. a farsi portavoce in Conferenza Stato-Regioni affinché gli specializzandi siano inseriti nelle equipe multidisciplinari dedicate;
4. ad attivare in ciascun servizio territoriale Centri Diurni Terapeutici integrati con equipe per interventi intensivi, distinguendo tra quelli per i disturbi psichiatrici in adolescenza e quelli per i gravi disturbi del neurosviluppo nei primi anni di vita;
5. ad adeguare ciascun servizio di NPIA dal punto di vista informatico, delle connessioni di rete e delle piattaforme per telemedicina e teleriabilitazione e riconoscere la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi di NPIA;
6. ad aumentare il numero di posti letto di NPIA, a partire da quelli già accreditati;

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

7. a consolidare e avviare percorsi di cura sperimentali per persone in età evolutiva e adolescenziale con difficoltà e patologie psichiatriche che, alla luce di una puntuale valutazione clinica dei singoli casi, prevedano la collaborazione tra Unità operative di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e Unità operative di Pediatria e, in continuità con essi, attivare percorsi di dimissioni protette;
8. ad avviare un approfondimento puntuale e azioni concrete e sostenibili in relazione a un riordino della rete di offerta della neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza che consideri quale riferimento le migliori esperienze regionali e nazionali al fine di migliorare i profili assistenziali, le tariffe e gli indici di copertura anche con l'obiettivo di una più puntuale e aggiornata distribuzione tra i territori;
9. ad attivare percorsi di formazione per il personale sanitario e sociosanitario, inclusi i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale, volti al riconoscimento precoce e alla presa in carico delle difficoltà e delle patologie psichiatriche per persone in età evolutiva e adolescenziale anche con riferimento alle acuzie;
10. entro la fine del 2021, la Direzione generale Welfare relazioni alla III Commissione «Sanità e Politiche sociali» sullo stato di implementazione e attuazione degli impegni di cui al presente atto;
11. a potenziare i servizi territoriali di NPJA, prevedendo la presenza dell'equipe multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le quattro diverse tipologie di attività (neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici) in stretto raccordo con i servizi territoriali per l'infanzia e l'adolescenza e con le unità di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;
12. a potenziare i consultori familiari pubblici con un servizio di supporto psicologico dedicato ai minori;
13. a sostenere le attività di enti accreditati che offrono percorsi a titolo gratuito per minori e a renderli partecipi delle strategie regionali, coinvolgendo le rappresentanze nei tavoli di coordinamento;
14. a favorire l'integrazione e il coordinamento con le strutture sociosanitarie territoriali dei progetti di sportelli di ascolto psicologico nelle scuole lombarde».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 8 giugno 2021 - n. XI/1896

Mozione concernente le azioni e progetti a supporto del disagio psichico giovanile durante e dopo la pandemia

Presidenza dei Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 597 concernente le azioni e progetti a supporto del disagio psichico giovanile durante e dopo la pandemia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

la pandemia da COVID-19 ha sconvolto in modo significativo la vita di ragazzi e bambini, adolescenti e giovani adulti in tutto il mondo. Numerosi studi trasversali evidenziano l'aumento - in termini quantitativi e qualitativi - di problemi emotivi e comportamentali e una diminuzione della qualità della vita correlata alla salute nei giovani durante i primi mesi della pandemia. Il lockdown, e in generale il periodo della pandemia, hanno visto l'accentuarsi di una tendenza già consolidata: diversi indicatori di salute mentale dei giovanissimi sono in calo ormai da almeno quindici anni e parallelamente le richieste di aiuto ai servizi pubblici e privati sono andate crescendo esponenzialmente;

premesse, altresì, che

- secondo lo studio della Società italiana delle cure primarie pediatriche, effettuato su duemila pediatri, l'80 per cento dei medici ha segnalato un aumento di comportamenti problematici e, di questi, il 98 per cento è riferito ai bambini. Il Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale ha inoltre rilevato, da ottobre ad oggi, alcuni preoccupanti segnali - confermati anche a livello lombardo - quali:
 - aumento delle richieste di aiuto in età infantile e in età giovanile;
 - trasversalità, a condizioni di disabilità fisiche e intellettive, di psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza e di neuropsicologia dell'apprendimento;
 - maggiore ricorso a interventi di Pronto Soccorso e di ricovero per problemi psicopatologici o comportamentali, in particolare nella fascia di età 12-24 anni;
 - maggiori richieste di collaborazioni da parte del sistema della scuola e dei servizi sociali degli enti locali;
- dal punto di vista psicopatologico si rilevano sindromi ansiose nei più piccoli, espresse soprattutto attraverso la sfera somatica, sindromi psichiatriche e comportamentali complesse negli adolescenti (ritiro domestico tipo «hikikomori», autolesionismo, accentuazione di sintomi ossessivi, aggravamento dei disturbi del comportamento alimentare, disturbi del pensiero) e disturbi di personalità e da uso di sostanze nei giovani adulti;

evidenziato che

negli ultimi dieci anni sono raddoppiati gli utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza: l'aumento complessivo di tali utenti negli ultimi 5 anni è stato pari al 45 per cento. Negli ultimi due anni vi è stato un forte aumento delle emergenze di rilevanza psichiatrica negli adolescenti, con +21 per cento degli accessi in Pronto Soccorso e +28 per cento di ricoveri annui. Tra le varie patologie psichiatriche, i disturbi di personalità coinvolgono dal 10 per cento al 15 per cento dei lombardi, mentre il disturbo specifico «borderline» incide per il 3 per cento. Se si guarda alla fascia di età 12-24 anni si registra un notevole aumento del fenomeno negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la componente femminile, amplificata ulteriormente durante la pandemia. Una indagine Doxa, condotta da marzo a novembre 2020 coinvolgendo più di 311 genitori con almeno un figlio minore, che Telefono Azzurro ha commissionato per inquadrare e monitorare questi fenomeni, ha rilevato che durante il lockdown, molti ragazzi hanno sperimentato un senso di solitudine, a causa della chiusura delle scuole e in generale dell'impossibilità di uscire di casa. I dati riferiti al Centro di Ascolto e Consulenza dal 21 febbraio al 20 maggio 2020, indicano un incremento dei casi gestiti del 14 per cento, con 799 casi di emergenza registrati. Nei mesi di aprile e maggio si è riscontrato, rispetto all'anno precedente, un aumento del 35 per cento dei casi gestiti dal Centro di Ascolto e Consulenza. Per la maggior parte la causa scatenante ha a che fare con il tema della salute mentale (28,4 per cento), seguita da situazioni di abuso e violenza (18,55 per cento) e difficoltà relazionali (17,96 per cento). In particolare, le tematiche soggette ad un maggior incremento nell'area relativa alla salute mentale sono state la solitudine (+45 per cento), identità e progetto di vita (+43 per cento);

evidenziato, inoltre, che

le Nazioni Unite hanno lanciato un monito sul disagio psicologico del mondo giovanile, con la presentazione del rapporto «COVID-19 and the need for action on mental health» del 13 maggio 2020 con le linee guida sulla salute mentale e il COVID-19, esortando gli Stati membri affinché diano un rapido impulso alle azioni globali per la salute mentale. L'economia globale perde più di mille miliardi di dollari all'anno a causa della depressione e dell'ansia. La depressione colpisce 264 milioni di persone nel mondo. Circa la metà di tutte le condizioni di salute mentale si manifesta già all'età di 14 anni e il suicidio è la seconda causa principale di morte nei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni: in base a questi dati la comunità scientifica internazionale ha individuato e da tempo messo in atto nuovi programmi e servizi specifici per l'intervento precoce nei giovani e adolescenti;

rilevato che

l'articolo 53 della legge regionale 29 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità») identifica come afferenti all'area della salute mentale «gli ambiti delle Dipendenze, della Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, della Psichiatria, della Psicologia e della Disabilità Psicica», eviden-

ziando inoltre il ruolo chiave dell'integrazione interdisciplinare, la continuità ospedale territorio, il contributo delle formazioni sussidiarie, delle reti sociali e familiari nei percorsi di cura. Gli obiettivi di salute esplicitati dalla norma sono ampi: terapia, riabilitazione, inclusione sociale, prevenzione, diagnosi e interventi precoci, percorsi di cura personalizzati e continuativi, progettualità specifiche per popolazioni a rischio per età o condizioni socio-sanitarie e di vita;

ritenuto che

l'attuale contesto richieda soluzioni rapide che prevedano soluzioni innovative per la prevenzione e gli interventi precoci nelle situazioni di disagio psicologico dei giovani;

preso atto che

sono in corso i lavori di preparazione per la stesura di un progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale per la revisione e l'aggiornamento della normativa sanitaria da parte della Direzione generale Welfare;

invita il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Welfare

a implementare nel progetto di legge di riforma della legge regionale 11 agosto 2015, n. 33 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità») i seguenti obiettivi:

- progettare, gestire e attuare il massimo livello di collaborazione e di integrazione dei servizi centrati sulla persona, già delimitati dalla legge regionale 15/2016, rinforzando le funzioni e incrementando le risorse dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze in considerazione dell'attuale contesto di pandemia e con attenzione particolare al mondo giovanile;
- implementare progetti per l'azione tempestiva in un'ottica preventiva e potenziare quelli in atto, superando le frammentazioni attualmente esistenti tra i Servizi di NPIA, Servizi per le Dipendenze, di Psichiatria e di Psicologia Clinica, e tenendo conto della persona nella sua continuità di esperienze e di relazioni;
- considerare la condizione psichica giovanile una vera emergenza prioritaria, implementando, con idonee sperimentazioni, Servizi di salute mentale specifici dedicati ai giovani (fascia di età 12-24 anni) e prevedendo programmaticamente il massimo coinvolgimento del privato sociale con adeguati investimenti nella formazione degli operatori;
- prevedere sedi accoglienti e più accettabili dai giovani, con soglie di accesso molto basse, con tempi di risposta rapidi e con pratiche credibili, convincenti e consapevolmente basate sulle conoscenze;
- valorizzare la multidisciplinarietà, l'integrazione delle competenze e delle funzioni nell'area della salute mentale, la personalizzazione degli interventi sulla base dei bisogni di ognuno, l'attenzione alle famiglie, il ruolo dell'educazione, il lavoro di rete nel territorio con il coinvolgimento della comunità (coalizione comunitaria);

invita, altresì, il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al Welfare

a potenziare la dotazione di personale qualificato, sia con provvedimenti immediati, sia promuovendo la formazione specialistica di area salute mentale in collegamento tra le Università e i Dipartimenti di salute mentale e dipendenze nei territori.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 8 giugno 2021 - n. XI/1897

Mozione concernente le iniziative in materia di disturbi neuropsichiatrici dei soggetti in età evolutiva e degli adolescenti, anche alla luce degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso

Presidenza dei Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	68
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 574 concernente le iniziative in materia di disturbi neuropsichiatrici dei soggetti in età evolutiva e degli adolescenti, anche alla luce degli effetti dell'emergenza epidemiologica in corso, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesse che

- il mutamento delle abitudini e dello stile di vita connessi alle misure di contrasto del contagio da COVID-19, come attestano studi e ricerche realizzati nel corso degli ultimi mesi (si confrontino, a titolo esemplificativo, i dati dello studio scientifico promosso dal Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University), hanno determinato l'insorgenza di disturbi emotivi e psicologici in parte tutt'altro che irrilevante della popolazione, che interessano, in specie, operatori sanitari e sociosanitari, nonché quanti, a causa della pandemia, hanno perso persone care. Specificamente, lo sviluppo di disturbi psicologici si è caratterizzato per il diffuso coinvolgimento di soggetti in età evolutiva e adolescenti;
- sulla base di dati diffusi negli ultimi mesi, va delineandosi, dunque, un quadro generale preoccupante. Avendo specifico riguardo a individui in età evolutiva e adolescenti le indicazioni sembrano essere ancora più inquietanti: qualche mese addietro, a lanciare l'allarme concernente bambini e adolescenti e, in specie, soggetti in età evolutiva e adolescenti che soffrono di disturbi neuropsichiatrici, è stata - tra gli altri - una delle eccellenze mondiali della medicina pediatrica, il reparto di neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma: da ottobre dello scorso anno a gennaio 2021, nel «reparto dell'ospedale romano, i ricoveri sono aumentati del 30 per cento, con un'occupazione del 100 per cento dei posti letto, contro la media del 70 per cento registrata nei mesi precedenti» (si confronti l'inchiesta de La Repubblica, 25 gennaio 2021). Le cifre diffuse dal reparto di neuropsichiatria infantile e adolescenziale dell'Ospedale Bambino Gesù - l'allestimento e le metodologie di cura del quale mutano le indicazioni della Joint Commission International, la commissione internazionale di esperti che riconosce patenti di eccellenza alle strutture sanitarie ospedaliere nel mondo - si innestano, peraltro, su risalenti e già preoccupanti tendenze (si consideri il solo dato dei ricoveri di «ragazzi che avevano tentato il suicidio», passati «dai 12 del 2011 ai 300 del 2020»), che denotano un'autentica escalation nel tempo dei casi di bambini e adolescenti che soffrono di disturbi neuropsichiatrici e che, a causa di quest'ultimi, peraltro sono di frequente soggetti al rischio di fare del male, a se stessi e agli altri (si rinvia ancora all'inchiesta de La Repubblica, 25 gennaio 2021);

premesse, inoltre, che

- il diffuso e crescente disagio esistente - che, evidentemente, non si presta a essere geograficamente delimitato -, d'altra parte, da qualche mese è più che verosimile che sia stato ulteriormente alimentato dall'isolamento obbligato che, peraltro, pur interessando ampie fasce della cittadinanza, ne ha costrette alcune in particolare ad una sorta di prolungata emarginazione dal mondo esterno: e tra queste, indubbiamente, deve ricomprendersi la popolazione scolastica e, quindi, quella porzione della popolazione che ricomprende bambini e adolescenti;
- in proposito, risale a solo qualche settimana addietro una lettera, datata 15 aprile 2021, a firma della Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA), Antonella Costantino, che, rivol-

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

gendosi al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri della salute, dell'istruzione, per le pari opportunità e la famiglia, per le disabilità e dell'economia e delle finanze, anche in previsione dell'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (frattanto, approvato dal Consiglio dei ministri, in data 29 aprile 2021, e trasmesso alla Commissione europea) richiamava l'attenzione delle istituzioni sull'«emergenza salute mentale infanzia e adolescenza, nelle ultime settimane sempre più presente» anche «nei media», che, se «è stata resa maggiormente evidente dall'impatto della pandemia» è «purtroppo attuale ormai da molto tempo e richiede interventi tempestivi, mirati e coordinati a tutti i livelli, educativo, sociale e sanitario». In particolare, esorta SINPIA, è «necessario agire subito per promuovere il benessere psichico, ridurre al minimo le conseguenze della pandemia sulla salute mentale della generazione più giovane e per individuare il più precocemente possibile i segnali di 'allarme' e di disturbi conclamati, al fine di poter offrire risposte rapide e appropriate al bisogno»;

premessi, infine, che

- è incontestabile che, avendo riguardo tanto all'arco temporale coincidente con la cosiddetta 'prima ondata' della pandemia da COVID-19 come anche ai mesi intercorsi dallo scorso novembre ad oggi, la Lombardia debba individuarsi tra le aree geografiche che, in Italia, più sono state interessate da misure di contenimento del contagio - e, di conseguenza, tra quelle maggiormente interessate da provvedimenti volti a imporre il distanziamento personale -, nonché, specificamente, dalle misure che, imponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza e, anche, la chiusura di luoghi di aggregazione sociale, si sono inevitabilmente riverberate sulle abitudini di vita dei soggetti in età evolutiva e adolescenti. È del tutto evidente, quindi, come la comunità lombarda rappresenti una realtà nell'ambito della quale il risalente disagio giovanile e le già preoccupanti tendenze in materia di disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e tra gli adolescenti si prestino ad essere amplificati, nel contesto dell'emergenza pandemica;
- la criticità caratterizzante il contesto regionale lombardo e, inoltre, una conferma dell'esistenza di nodi irrisolti che, per certi aspetti inevitabilmente, l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha contribuito a dilatare emergono, in primo luogo, da dati - già noti all'amministrazione regionale - che fotografano emblematicamente il contesto di riferimento. Richiesta di effettuare una ricognizione territoriale del fenomeno - in relazione ai dati aggiornati concernenti i ricoveri e l'occupazione dei posti letto nei reparti di neuropsichiatria infantile e adolescenziale delle strutture ospedaliere lombarde, nonché del volume delle prestazioni ambulatoriali erogate, a eventuali tendenze riscontrate nel corso degli ultimi anni e, più in particolare, a decorere dall'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al novero delle strutture di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, con indicazione della tipologia di prestazioni erogate (in regime di ricovero, ambulatoriali), ubicati nella Regione, nonché degli enti sanitari di afferenza (si confronti l'interrogazione n. 2981 del 1° febbraio 2021, nonché la risposta dell'Assessore regionale al Welfare del 23 febbraio 2021) - la Giunta regionale individuava, avendo riguardo alla attività di ricovero specifico per la disciplina di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, sei enti di afferenza, per una capacità complessiva di 112 posti-letto nella Regione. Nell'ambito delle strutture di degenza, erano individuati, altresì, posti tecnici di day hospital, con una capacità complessiva regionale di 22 posti-letto dislocati tra dieci enti (dei quali sei corrispondono ai medesimi enti erogatori di prestazioni di ricovero specifico). Avendo riguardo, invece, alle strutture territoriali, considerando l'ambito regionale, si fissava a 304 unità il numero di posti presso strutture residenziali terapeutiche e a 629 unità quello dei posti per attività semiresidenziali;
- al fine di rappresentare il trend di utilizzo dei posti-letto, la Giunta regionale riportava i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, mentre, con riferimento all'attività ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale le informazioni erano rappresentate limitatamente agli anni 2019 e 2020: con riferimento all'attività di ricovero in relazione alle diagnosi di interesse neuropsichiatrico, nel complesso si è assistito - dal 2017 al 2019 - a un chiaro incremento del numero dei ricoveri, che, in particolare, nel 2019 sono più che quadruplicati rispetto all'anno precedente. Similmente, il trend in ascesa caratterizza, nello stesso periodo, i dati relativi alle degenze in day hospital, con un evidente rialzo nel pas-

saggio dal 2018 al 2019, quando, avendo riguardo a tale tipologia, le degenze sono quasi quintuplicate. Dai dati trasmessi dalla Giunta regionale, è evidente, inoltre, come - tra il 2017 e il 2019 - si sia registrato, pur se con un'incidenza variabile da ente a ente, un incremento rilevante di ricoveri e degenze in day hospital correlati a taluni D.R.G., come, a titolo esemplificativo, quelli relativi ai disturbi di personalità e controllo degli impulsi (D.R.G. n. 428) e ai disturbi mentali dell'infanzia (D.R.G. 431);

- l'attività di ricovero e di cura nei reparti ospedalieri, invece, nel corso del 2020 si riduce di circa un 30 per cento rispetto all'anno precedente, sia nel numero dei soggetti che dei ricoveri: la circostanza, ad ammissione della Giunta regionale, è strettamente correlata alla pandemia e vincolata alla rimodulazione degli spazi nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio;
- con riferimento all'attività ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale, il quadro temporale rilevante, sulla base dei dati trasmessi dall'esecutivo regionale, è limitato agli anni 2019 e 2020. Ne consegue una minore valenza statistica dei dati trasmessi, che, ad ogni modo, denotano una riduzione quantitativa delle prestazioni, rispetto all'anno precedente, nel corso del 2020 e in concomitanza con la pandemia. Rimane, peraltro, come il numero delle prestazioni, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, anche nel corso del 2020 si connoti in quanto senz'altro non derubricabile a marginale (1.054.307 prestazioni ambulatoriali, 72.720 prestazioni residenziali, 86.663 prestazioni semiresidenziali);

rilevato che

- eccettuato l'anno 2020, l'attività di ricovero specifico per la disciplina di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, nel periodo di riferimento, è evidentemente incrementata, in misura che risulta essere addirittura esponenziale presso alcune strutture ubicate nel territorio regionale (parimenti, di rilievo appare anche il dato quantitativo delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale): parrebbe, quindi, corrispondere a verità e adattarsi anche e specificamente al contesto regionale lombardo quanto denunciato dalle eccellenze mondiali della medicina pediatrica richiamate in premessa -, ad avviso delle quali sarebbero in evoluzione risalenti tendenze, tali da potersi sostenere che, nel corso dell'ultimo decennio, i casi di bambini e adolescenti che soffrono di disturbi neuropsichiatrici sono andati assumendo dimensioni impensabili fino a solo qualche tempo addietro;
- peraltro, se - nel corso dell'anno 2020 - le ripercussioni (immediate) dell'emergenza epidemiologica si sono risolte, in relazione alle diagnosi di interesse neuropsichiatrico infantile e dell'adolescenza, in una contrazione delle prestazioni di ricovero e di cura nei reparti ospedalieri, è verosimile ritenere che, prospetticamente, anche nella Regione Lombardia la pandemia potrà contribuire a comportare, anche per il mutamento dello stile di vita connesso alle misure di contrasto del contagio da COVID-19 (un mutamento considerevole nel caso di bambini e adolescenti, sia a causa delle misure di contenimento della pandemia direttamente incidenti sulle modalità di svolgimento della didattica e di erogazione dei servizi scolastici, sia in considerazione dello specifico target di popolazione che assume qui rilievo, normalmente tra quelli più soliti a frequentare spazi estranei all'ambiente domestico), un aggravamento del disagio che interessa rilevanti porzioni della popolazione più giovane e, in definitiva, l'ulteriore incremento delle diagnosi di interesse neuropsichiatrico infantile e adolescenziale, con il conseguente incremento delle prestazioni richieste;

rilevato, altresì, che

- contribuisce a realizzare un attendibile focus del fenomeno in esame nel contesto regionale lombardo la testimonianza raccolta solo qualche settimana addietro dalla III Commissione consiliare permanente, che, in data 3 marzo 2021, nel corso di un'audizione concernente le sofferenze psichiche scaturite dalla pandemia da COVID-19 con l'Associazione Campagna della Salute Mentale, intercettava segnalazioni anche specificamente relative all'ambito della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Le problematiche (emerse nella sede istituzionale della Commissione Sanità e Politiche sociali e che, peraltro, sono state recentemente segnalate, da operatori del settore, anche a mezzo stampa: si confronti Non c'è posto per tutti: perché i giovani con problemi psichici rimangono senza cure, in La Repubblica - Milano, 14 aprile 2021) che connotano, in

particolare, la realtà regionale lombarda sono ormai acclarate: in Lombardia - dove, secondo quanto emerso nel corso della richiamata audizione, l'ultimo dossier organico in materia è il documento finale redatto dal gruppo di lavoro istituito dalla Direzione generale Welfare e coordinato dalla Dott.ssa Antonella Costantino, risalente a ottobre 2017 -, la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza soffre di una serie di limiti strutturali che necessitano di un tempestivo ed efficace intervento da parte dell'istituzione regionale;

- accalata - e rilevata, pressoché indistintamente, dagli operatori di settore - è l'ormai insostenibile carenza di posti letto nei reparti di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, tale da precludere, in grande parte dei casi, una programmazione e la pianificazione dei singoli percorsi di cura successivamente al trattamento in urgenza. Denota l'insostenibilità del problema la circostanza (rilevata anche nel corso dell'audizione in precedenza richiamata) che il ricorso al 'rinvio' al di fuori della Regione del paziente caratterizzi, ormai, quasi un terzo dei giovani pazienti, anche per l'ulteriore carenza di strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza;
- altrettanto nota - e allarmante - è la mancanza di personale in quantità adeguata, in particolare presso le Unità operative di neuropsichiatria e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA). Se alla carenza di risorse umane professionalmente adeguate al trattamento di giovani individui con disturbi neuropsichiatrici si aggiunge (oltre che una serie di inefficienze, alle quali occorre rimediare: si pensi solo alle modalità di rinnovo dei contratti regionali degli psicologi, che, da circa dieci anni, ai fini del rinnovo dell'incarico devono partecipare ad apposito concorso) anche la sostanziale disomogeneità geografica dei servizi territoriali, con intere aree regionali pressoché scoperte in termini di risposta territoriale, si comprendono appieno le difficoltà che caratterizzano la presa in carico di bambini e adolescenti che, invece, necessitano di interventi precoci e qualificati, tali da dispiegare effetti positivi per una platea di individui che, altrimenti, corre il pericolo di trascorrere una vita segnata dall'inadeguatezza delle cure in tenera età;

considerato che

- una componente di rilievo delle risposte che le istituzioni possono - devono - dare all'«emergenza salute mentale infanzia e adolescenza» si colloca a livello regionale. Un livello che, anche per la maggiore prossimità alle esigenze del territorio, sulla base delle competenze ad esso spettanti, si colloca ad un'altezza adeguata tanto al fine di assumere le iniziative più urgenti, indispensabili ad arginare quei limiti strutturali di cui la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza soffre, tanto allo scopo di programmare un complesso di interventi idonei, nel medio periodo, a rimuovere i medesimi limiti. Prospettivamente, la finalità da ultimo indicata richiede, per essere efficacemente perseguita, una ricognizione organica delle esigenze espresse, spesso inascoltate, dagli operatori di settore, che, nel costante confronto tra istituzioni e professionalità coinvolte, delinei le iniziative necessarie a adeguare gli assetti di un sistema che abbisogna d'essere potenziato: in tal senso, l'istituzione - sul modello di iniziative analoghe, assunte in passato - di sedi di confronto e di lavoro presso l'Assessorato e la Direzione generale competente appare indispensabile (anche alla luce dei mutamenti nel frattempo intercorsi e, in specie, delle conseguenze dispiagate dalla pandemia da COVID-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti);
- parte delle problematiche rilevate, in primo luogo, dagli operatori di settore - la carenza di posti letto nei reparti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, quella di posti presso strutture residenziali terapeutiche e semiresidenziali, i tempi di attesa (che, spesso, si attestano oltre l'anno e, talvolta, oltre i due anni), la stessa insufficienza, negli ospedali e nelle strutture ambulatoriali, di risorse umane professionalmente preparate e appropriate a trattare disturbi neuropsichiatrici di una platea che si compone di giovani e giovanissimi -, possono essere adeguatamente affrontate solo una volta preso atto dell'ormai cronico deficit di finanziamento del complesso e dei singoli servizi della neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza;
- l'adeguamento, che deve assumere carattere strutturale, delle risorse finanziarie destinate individua, com'è evidente, un presupposto imprescindibile alla progressiva soluzione delle problematiche rilevate, sia avendo riguardo

al reclutamento delle professionalità necessarie - in tal senso, seguendo l'esempio di altre Regioni, anche alla Lombardia deve richiedersi, attraverso lo stanziamento di risorse regionali e previa indicazione dei necessari concorsi pubblici, di finanziare la copertura dei profili professionali di neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza necessari e, comunque, di assumere iniziative adeguate a porre rimedio all'ormai insostenibile carenza di risorse umane, anche finanziando borse di studio ad hoc - sia all'adattamento di strutture che, frequentemente, si rivelano del tutto inadatte a ospitare operatori, pazienti (e, spesso, i familiari di quest'ultimi) e a consentire che le attività di cura siano espletate efficacemente. A tal proposito, deve reputarsi imprescindibile il coinvolgimento di tutti gli enti a vario titolo coinvolti, a cominciare dai Comuni ai quali non di rado è da ricondurre la proprietà degli immobili, in particolare di quelli adibiti a Unità operative di neuropsichiatria e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza (UONPIA), anche al fine di agevolare la possibilità di effettuare interventi di manutenzione e ristrutturazione, quando gli stessi sono sollecitati dai medesimi responsabili sanitari;

- agli interventi in ambito sanitario, evidentemente, occorrerà affiancare una serie di iniziative complementari - e, per determinati aspetti, altrettanto determinanti -, da dispiegare a livello educativo e scolastico, sociale e familiare. In particolare, appare chiaro che la riduzione al minimo delle conseguenze dell'epidemia da COVID-19 sulla salute mentale di bambini e adolescenti non può prescindere da interventi coordinati, che coinvolgano appieno le istituzioni scolastiche e tali da accostare alla cura degli stessi soggetti un'indispensabile attenzione nei riguardi delle loro famiglie;

impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

compatibilmente con le risorse di bilancio,

1. anche avvalendosi dell'attività di studio e di ricerca di Università, centri di ricerca o altri enti, a promuovere e partecipare ad approfondimenti volti a indagare l'incremento, negli ultimi anni, delle prestazioni di ricovero e di cura dei disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva e adolescenziale, nonché delle prestazioni connesse a tali disturbi nel contesto regionale, e a disporre, analogamente a quanto accaduto in passato, l'istituzione di una sede di confronto e di lavoro tra la Regione e le professionalità coinvolte presso l'Assessorato e la Direzione generale Welfare, al fine di effettuare una ricognizione organica delle esigenze emergenti dalla neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'obiettivo di garantire una copertura omogenea di unità complesse NPIA, a livello regionale e nelle diverse aree territoriali, e di adeguare e potenziare la rete regionale di cura dei disturbi neuropsichiatrici, garantendo la presenza di equipe multidisciplinari complete di neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, infermieri, assistenti sociali ed educatori professionali;
2. a promuovere e avviare le procedure atte all'adattamento edilizio delle strutture nelle quali sono erogate prestazioni di cura e assistenza di bambini e adolescenti con disturbi neuropsichiatrici, in particolare delle strutture della rete territoriale, coinvolgendo tutti gli enti, in particolare i Comuni, a vario titolo coinvolti, in specie quando proprietari degli immobili;
3. a strutturare network coordinati di cura per i principali disturbi, trasversali a tutti i servizi di NPIA, in raccordo con i pediatri di famiglia e gli altri servizi coinvolti nel percorso assistenziale, nonché a promuovere, nell'ambito, di una programmazione ad hoc anche campagne informative e interventi coordinati, che coinvolgano pienamente le istituzioni educative e scolastiche e adeguati al coinvolgimento strutturale delle famiglie degli assistiti.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.c.r. 8 giugno 2021 - n. XI/1898

Mozione concernente l'intitolazione dell'ospedale di Desio A Papa Pio XI

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 383 concernente l'intitolazione dell'ospedale di Desio a Papa Pio XI, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

attualmente l'ospedale di Desio non possiede alcuna nomina-
zione che lo identifichi;

considerato che

- il Comune di Desio è stata città natale di Ambrogio Damiano Achille Ratti, pontefice della Chiesa Cattolica con il nome di Pio XI;
- è fondamentale dare rilievo a un personaggio storico di importanza locale e mondiale e alle azioni da lui compiute in vita, dalla soluzione della questione romana con i Patti Lateranensi del 1929 alla netta opposizione alle leggi razziali del 1938;
- Papa Pio XI è stato il primo Pontefice capo di stato della Città del Vaticano;
- in previsione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è opportuno ricordare e valorizzare la figura di un Papa che per buona parte della sua vita ha praticato lo sport dell'alpinismo;
- un sentiero del monte Bianco porta tutt'ora il nome del Pontefice;
- la valorizzazione della storia e delle culture locali è parte fondante della nostra istituzione regionale, la quale ha sempre divulgato e preservato, laddove possibile, le tradizioni e le memorie del nostro passato;

impegna la Giunta regionale

a intitolare l'ospedale di Desio «Ospedale Pio XI».

Il presidente: Alessandro Fermi

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Silvana Magnabosco

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 179 del 21 giugno 2021
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 4893 al n. 4924)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

4893 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 28° PROVVEDIMENTO

4894 - VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 29° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

4895 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO DELLA SENTENZA N. 4546/2021, RESA NEL GIUDIZIO, R.G. NR. 54121/2018, CON LA QUALE IL TRIBUNALE DI MILANO HA DICHIARATO NON DOVUTA LA RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI AIUTI PAC, IN RIFERIMENTO ALL'ANNO 2015, ED ILLEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DISPOSTA DA REGIONE LOMBARDIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE

4896 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO DELLA SENTENZA N. 4548/2021, RESA NEL GIUDIZIO, R.G. NR. 15013/2019, CON LA QUALE IL TRIBUNALE DI MILANO HA DICHIARATO NON DOVUTA LA RESTITUZIONE PARZIALE DEGLI AIUTI PAC, IN RIFERIMENTO AGLI ANNI 2015 E 2016, ED ILLEGITTIMA LA COMPENSAZIONE DISPOSTA DA REGIONE LOMBARDIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO, MARIA EMILIA MORETTI E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

4897 - INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DELLA L.R. 1 OTTOBRE 2014, N. 26, DELL'AREA SCIABILE ATTREZZATA NEI COMUNI DI APRICA, TEGLIO, TIRANO E VILLA DI TIRANO IN PROVINCIA DI SONDRIO

4898 - INTEGRAZIONE DELLE AREE TEMATICHE IN AMBITO AMBIENTALE E RELATIVE RISORSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L'AMBIENTE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN TEMA DI APPALTI VERDI

4899 - DEFINIZIONE DEI COMPENSORI SCIISTICI E DEI COMUNI AL LORO INTERNO UBICATI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 «MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI UBICATI ALL'INTERNO DEI COMPENSORI SCIISTICI» DI CUI AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 21 MAGGIO 2021, N. 69 RECANTE «MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19»

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

4900 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT NEL MESE DI GIUGNO 2021 (VARESE ESTENSE FESTIVAL 2021)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

(Relatore il Presidente Fontana)

AM - DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

4901 - AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. N. X/4786 DELL'8 FEBBRAIO 2016, IN ORDINE ALLE PRIME INDICAZIONI RESE ALL'ERSAF AL DIRETTORE DEL PARCO PER LA GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO NEL TERRITORIO LOMBARDO, RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO DEI BENI MOBILI DI CUI AL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO 1 DELLA STESSA DELIBERAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

4902 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/6252 DEL 20 FEBBRAIO 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

4903 - MODIFICHE AL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO (POAS) DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE, APPROVATO CON D.G.R. N. IX/6609 DEL 19 MAGGIO 2017, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 17, C. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 30 DICEMBRE 2009 E S.M.I.

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Locatelli)

D103 - DISABILITÀ, VOLONTARIATO, INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

4904 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI - ANNUALITÀ 2020-2021 - DI CUI ALLA D.G.R. 3364 DEL 14 LUGLIO 2020: RIFINANZIAMENTO

D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

4905 - MISURA SPERIMENTALE A FAVORE DI ORFANI PER FEMMINICIDIO E ORFANI PER CRIMINI DOMESTICI DI ETÀ NON SUPERIORE A VENTISEI ANNI - ART. 7 BIS L.R. 11/2012: REVISIONE REQUISITI DI ACCESSO E RIFINANZIAMENTO (D.G.R. N. 3760/2020)

DIREZIONE GENERALE F ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

(Relatore l'assessore Sala)

F1 - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

4906 - DETERMINAZIONI IN MERITO AI CRITERI ED ALLE PREVISIONI DI FINANZIAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2021-2022

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L151 - PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE CULTURALE

4907 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ATTIVITÀ DI POLIS-LOMBARDIA E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2021-2023

4908 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI - L.R. 7 OTTOBRE 2016 N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO». VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, PATRIMONIO IMMATERIALE, SITI UNESCO E ITINERARI CULTURALI, CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ANNI 2021-2022

L152 - ATTIVITÀ CULTURALI INTEGRATE, ARTI PERFORMATIVE E AUTONOMIA

4909 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA L.R. 7 OTTOBRE 2016 N. 25 «POLITICHE REGIONALI IN MATERIA CULTURALE - RIORDINO NORMATIVO» - 1° PROVVEDIMENTO 2021

4910 - PROROGA DI UN ANNO ALLA DURATA DEL SOSTEGNO A SOGGETTI DI SPETTACOLO DAL VIVO GIÀ ASSEGNATARI DI CONTRIBUTI PLURIENNALI (PERIODI 2018-2020 E 2019-2020) AI SENSI DELLA L.R. 25/2021, ASSEGNAZIONE RISORSE PER ATTIVITÀ 2021 E APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

4911 - APPROVAZIONE DEI REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE CULTURALE, DELLO SPETTACOLO DAL VIVO E CINEMATOGRAFICA 2021: SOSTEGNO A PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI IN AMBITO CULTURALE

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI**(Relatore l'assessore Rolfi)**

M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA

4912 - APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI QUADRO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DELLE SEDI O CENTRI PARCO E DELLE INFRASTRUTTURE PUNTUALI O LINEARI ESISTENTI, E DEL RELATIVO PIANO DI RIPARTO IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. 4378 DEL 20 NOVEMBRE 2015

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO**(Relatore l'assessore Guidesi)**

O155 - COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

4913 - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EMANAZIONE DEL BANDO «RILANCIO DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI»

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA**(Relatore l'assessore Magoni)**

P1 - DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

4914 - DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGI: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE E LORO ISTRUTTORIA, NONCHÉ PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 2015

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE**(Relatore l'assessore Terzi)**

S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

4915 - PIANO LOMBARDIA. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 1 DELLA DGR N. XI/4381/2021 E DELL'ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. N. XI/4525/2021 E NUOVE DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI INCLUSI NELLA D.G.R. N. XI/4525/2021

S156 - TRASPORTO PUBBLICO E INTERMODALITÀ

4916 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE PER GLI ANNI 2021 E 2022, NONCHÉ ALLE TARIFFE DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI TRANSFRONTALIERI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4 DEL 10 GIUGNO 2014

4917 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'«INTERVENTO DI REVISIONE QUINQUENNALE DELLA FUNIVIA ARGEGNO-PIGRA (CUP: I27H21002740002)»

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA**(Relatore l'assessore Cattaneo)**

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

4918 - ESPRESSIONE AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL PARERE IN MERITO ALL'ISTANZA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO «INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA UNITÀ A CICLO COMBINATO E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SUI GRUPPI ESISTENTI DELLA CENTRALE DI OSTIGLIA (MN)» - PROPONENTE: EP PRODUZIONE S.P.A. [ISTRUTTORIA REGIONALE VIA200-MA - PROCEDURA MI.T.E. 5444]

T157 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

4919 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE A MACROFITE, PREVISTE ALL'INTERNO DELL'AQST «SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE»

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI**(Relatore l'assessore Sertori)**

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

4920 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'INTESA REGIONE LOMBARDIA - ANCI LOMBARDIA - UNCEM LOMBARDIA SULLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE A VALERE PER L'ANNUALITÀ 2021

V151 - INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

4921 - INTESA AI SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL D.L. 239/2003, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 290/2003 E S.M.I., DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELLA CONNESSIONE DELLA CABINA PRIMARIA «ROZZANO» DI UNARETI S.P.A. ALL'ELETTRODOTTO 220 T. 215 «CESANO MADERNO - TAVAZZANO», NEI COMUNI DI ROZZANO E ASSAGO (MI)

DIREZIONE GENERALE W FORMAZIONE E LAVORO**(Relatore l'assessore De Nichilo Rizzoli)**

W109 - MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

4922 - FORMARE PER ASSUMERE - INCENTIVI OCCUPAZIONALI ASSOCIATI A VOUCHER PER L'ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA**(Relatore l'assessore De Corato)**

Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

4923 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA D.G.R. N. 3209/2020, RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE UTILI A PREVENIRE E CONTRASTARE I REATI IN DANNO AGLI ANZIANI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE (L.R. 17/2015, ART. 8)

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE**(Relatore l'assessore Foroni)**

Z159 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

4924 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA «ARDITO DESIO» (UNIMI-DST), PER LA REALIZZAZIONE DEI FOGLI 038 CHIAVENNA, 021 PASSO DELLO SPLUGA, 022 MADESIMO E 037 BODENGO DELLA CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 4925 al n. 4930)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)**4925** - IX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2021**DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA****(Relatore il Presidente Fontana)**

AM54 - TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

4926 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA SCONTO CARBURANTE MEDIANTE INTRODUZIONE DELLA MOBILE APP QUALE NUOVA MODALITÀ PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE SUI RIFORNIMENTI DI BENZINA E DI GASOLIO, A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI INDIVIDUATI DAI PROVVEDIMENTI REGIONALI - LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999, N. 28

DIREZIONE GENERALE G WELFARE**(Relatore il Vice Presidente Moratti)**

G1 - DIREZIONE GENERALE G WELFARE

4927 - ISTITUZIONE DELLA RETE INFETTIVOLOGICA DI REGIONE LOMBARDIA E DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

G171 - RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

4928 - PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI

DIREZIONE GENERALE D FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Locatelli)

D104 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

4929 - APPROVAZIONE MISURA «NIDI GRATIS - BONUS 2021 /2022» - POR FSE 2014/2020 - (ASSE II - AZIONE 9.3.3)

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

4930 - «FAI CREDITO RILANCIO»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4853
Variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 15° provvedimento - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri fondi» il Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo Rischi Contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con L. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2021.0274469 del 04 giugno 2021 con la quale la UO Avvocatura, Affari europei e Supporto giuridico chiede di procedere:

- al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 1.244,40, arrotondato come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere al rimborso di:
 - spese del consulente tecnico d'ufficio (CTU) al verbale della causa del Tribunale ordinario di Milano RG n. 38209/2019;
- al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo al suddetto verbale della causa sopra citata ai sensi dell'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2020 n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;

Richiamata la d.g.r. 4154 del 30 dicembre 2020 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2021-2023 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti;

Visto il decreto del Segretario generale n. 1664 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi al verbale della causa del Tribunale ordinario di Milano RG n. 38209/2019;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio di cui al punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

____ • ____

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi
110 Altre spese correnti

10354 FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 1.245,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

1.11 Altri servizi generali
110 Altre spese correnti

13823 SPESE DI GUIDIZIO

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva
110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2021		2022	2023
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 1.245,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.g.r. 14 giugno 2021 - n. XI/4881
Composizione dell'unità di supporto alle vittime del terrorismo e individuazione dei componenti - modifica della d.g.r. n. 1778/2019 e conseguenti determinazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 «*Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta*», volta, tra l'altro, a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico;

Visto, in particolare, della l.r. n. 24/2017, l'art. 3, che prevede:

- al comma 2, l'istituzione, presso la Giunta Regionale, della «Unità di supporto alle vittime del terrorismo», con il compito di fornire sostegno sanitario e psicologico e supporto negli adempimenti di carattere amministrativo, nonché in ambito legale;
- al comma 3, che l'Unità di supporto sia costituita da personale regionale o appartenente agli enti del sistema regionale, di cui all'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, individuato con provvedimento della Giunta regionale;
- al comma 7, che la stessa Giunta determini la composizione dell'Unità di supporto, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento, prevedendo anche interventi per la formazione e l'aggiornamento dei componenti;

Richiamate:

- la d.g.r. 17 giugno 2019, n. 1778, che, determinando, in conformità alle suddette disposizioni regionali, la composizione, i requisiti professionali dei componenti, le attività e le modalità di funzionamento dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, ha stabilito, come specificato al punto 2.2 dell'allegato alla deliberazione medesima, che ne faccia parte:
 - tre dirigenti, di cui uno con funzione di coordinatore titolare, e due in qualità di coordinatori supplenti;
 - due componenti di categoria B o C, per svolgimento di attività ausiliarie per gli adempimenti in ambito amministrativo;
 - quattro componenti di categoria C o D per gli ambiti amministrativi e legali;
 - un rappresentante dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), per il raccordo con l'Azienda stessa;
- la d.g.r. 16 marzo 2020, n. 2950, che ha individuato, a seguito della pubblicazione dell'Avviso n. 3/2019, i componenti dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, indicando, tra l'altro:
 - come coordinatore titolare, il dirigente della Struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità», retta *ad interim* dal dirigente della U.O. «Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale», in attuazione della d.g.r. n. 5/2018, che disciplina, all'Allegato D, il caso di vacanza temporanea di una posizione dirigenziale;
 - come coordinatori supplenti, la dott.ssa Gabriella Volpi, dirigente pro-tempore della Struttura «Contabilizzazione, pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo OPR», e la dott.ssa Lorella Sossi, dirigente pro-tempore di ALER Bergamo-Lecco-Sondrio;
- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. 3048, che ha individuato nel dirigente della U.O. «Sicurezza urbana integrata e Polizia locale» il coordinatore supplente dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, in sostituzione della dott.ssa Gabriella Volpi, che, a seguito delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. 2952/2020 «V Provvedimento Organizzativo 2020», dal 1° aprile 2020, ha assunto l'incarico di dirigente della struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità», indicata, pertanto, ai sensi della d.g.r. n. 2950/2020, quale coordinatore titolare;

Preso atto che, con nota acquisita al protocollo regionale in data 19 maggio 2021, n.Y1.2021.0003899, la dott.ssa Lorella Sossi, individuata dalla d.g.r. n. 2950/2020 in qualità di coordinatrice supplente dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, ha comunicato la rinuncia all'incarico, a causa del proprio trasferimento, tramite comando, presso una struttura pubblica di altra Regione;

Ritenuto che l'Unità di Supporto alle vittime del terrorismo possa garantire un corretto funzionamento anche con un solo coordinatore supplente, in luogo dei due previsti dalla richiamata d.g.r. n. 1778/2019;

Ritenuto, quindi, di modificare il criterio di cui al punto 2.2 dell'allegato alla d.g.r. n. 1778/2019, prevedendo, ai fini della composizione dell'Unità di supporto, un solo dirigente in qualità di coordinatore supplente;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, Risultato atteso 254.Ter.3.2: «*Iniziativa di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo*»;

Richiamati la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e recepiti:

1. di modificare il criterio di cui al punto 2.2 dell'allegato alla d.g.r. 17 giugno 2019, n. 1778, prevedendo, ai fini della composizione dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo, un solo dirigente in qualità di coordinatore supplente;
2. di stabilire, pertanto, come segue, la composizione dell'Unità di supporto alle vittime del terrorismo:
 - due dirigenti, di cui uno con funzione di coordinatore titolare e uno in qualità di coordinatore supplente;
 - due componenti di categoria B o C, per svolgimento di attività ausiliarie per gli adempimenti in ambito amministrativo;
 - quattro componenti di categoria C o D per gli ambiti amministrativi e legali;
 - un rappresentante dell'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza (AREU), per il raccordo con l'Azienda stessa;
3. di dare atto che l'Unità di supporto, in conseguenza della determinazione di cui al punto 2., ha la seguente composizione, a fronte delle nomine disposte con le deliberazioni n. 2950/2020 e n. 3048/2020:

Dirigente Struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni confiscati alla criminalità»	Coordinatore titolare
Dirigente U.O. «Sicurezza urbana integrata e Polizia locale»	Coordinatore supplente
Busi Emanuele	Funzionario ambiti amministrativi-Legali
Robazza Andrea	Funzionario ambiti amministrativi-Legali
Salerno Pierina Maria	Funzionario ambiti amministrativi-Legali
Faiola Loredana	Funzionario ambiti amministrativi-Legali
Monni Maria	Ausiliario amministrativo
Sarnataro Cosimo	Ausiliario amministrativo
Migliori Maurizio	Rappresentante AREU

4. di confermare, per il resto, la d.g.r. 17 giugno 2019, n. 1778;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4904
Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi -
Annualità 2020-2021 - di cui alla d.g.r. 3364 del 14 luglio 2020:
rifinanziamento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. Statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 marzo 2009, n. 3: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità», che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

Dato atto che la predetta Convenzione, inoltre, impegna gli Stati a prendere ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;

Vista la l. 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che, tra i suoi obiettivi, prevede, all'art. 23, quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;

Richiamate le seguenti Leggi regionali:

- l. r. 12 marzo 2008, n. 3: «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» e successive modifiche e integrazioni;
- l. r. 14 dicembre 2004, n. 34: «Politiche regionali per i minori»;

Visto il «Piano d'Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2010-2020» approvato con d.g.r. 15 dicembre 2010, n. 983, che prevede, all'interno dei diversi interventi, anche quelli relativi all'accessibilità e fruibilità di spazi dedicati al tempo libero, anche con riferimento ai parchi e alle aree verdi;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura» (PRS), con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», Programma 2 «Interventi per la disabilità e non autosufficienza»;

Richiamata altresì la l.r. 5 agosto 2016, n. 20: «Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile», la cui finalità è la promozione dell'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie;

Dato atto che, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali, Regione promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità residenti sul territorio regionale;

Ritenuto necessario assicurare che i bambini con disabilità abbiano uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi spazi, finalizzati al loro globale benessere psicofisico e piena inclusione sociale;

Richiamata la d.g.r. n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e Adeguamento di Parchi Gioco Inclusivi - Annualità 2020/2021: Approvazione dei criteri generali» che ha promosso la realizzazione e l'adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento di progetti proposti da Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a 30mila abitanti, ALER, ASST ed Enti Parco di Regione Lombardia secondo i criteri generali per la presentazione, valutazione e assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto contenuti nell'allegato A);

Dato atto che la d.g.r. n. 3364/2020 ha stanziato risorse regionali per complessivi € 7.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 destinate a contributi per investimenti a favore di Amministrazioni Locali finalizzati ad opere e acquisto di attrezzature per la realizzazione di parchi gioco inclusivi;

Richiamato il decreto n. 8839 del 22 luglio 2020 con il quale in attuazione d.g.r. n. 3364/2020 è stato approvato l'«Avviso per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi - Annualità 2020-2021»;

Richiamato il decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020/2021: approvazione elenco - esiti valutazione progetti» dal quale risultano presentate 209 domande e 156 sono state ammesse, di cui 29 risultano ad oggi non ancora finanziate per esaurimento di fondi;

Considerata la rilevanza sociale dell'iniziativa, finalizzata a conseguire la massima diffusione di tali strutture per l'inclusione dei bambini disabili sul territorio regionale;

Ritenuto pertanto di finanziare i 29 progetti inerenti la realizzazione e adeguamento dei parchi gioco inclusivi di cui alla d.g.r. n. 3364/2020, approvati con decreto n. 2240/2021 - allegato 2 -, che comporta una spesa di euro 855.932,72;

Dato atto che a seguito di variazione di bilancio approvata con d.g.r. n. XI/4818/2021 sono state individuate risorse pari a euro 650.000,00 - capitolo 12.02.104.14831 - che, in aggiunta alle risorse per euro 205.932,72 attualmente disponibili sul capitolo 12.02.104.14411 derivanti da economie per il medesimo bando, sono sufficienti a finanziare interamente i 29 progetti di cui al punto precedente;

Ritenuto, altresì, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere al finanziamento dei progetti per la realizzazione e adeguamento dei parchi giochi inclusivi di cui alla d.g.r. n. 3364/2020, approvati con decreto n. 2240/2021 - allegato 2 - risultati ammessi e non finanziati, che comporta una spesa di euro 855.932,72;

2. di dare atto che la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti di cui al punto precedente è garantita dalle risorse pari a € 650.000,00 appostate sul capitolo 12.02.104.14831 del bilancio regionale esercizio 2021, oltre alle risorse per euro 205.932,72 attualmente disponibili sul capitolo 12.02.104.14411 a seguito delle economie per il medesimo bando;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it anche ai fini degli obblighi di pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4908

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo». Valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, siti unesco e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale. anni 2021-2022

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018 - n. XI/64;

Richiamate:

- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare)»;

Valutato, coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. XI 3992/2020 e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2, con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01), che non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato (in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri) le iniziative relative ai seguenti ambiti di intervento:

- biblioteche,
- archivi storici,
- musei,
- siti Unesco e itinerari,
- patrimonio culturale immateriale,
- conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile;

Visti il d.lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T. 2021-2023) approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021, che prevedono il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali, per progetti di valorizzazione e promozione, relativamente agli ambiti di intervento di cui ai seguenti Allegati A (parti integranti e sostanziali della presente deliberazione):

- A1 Biblioteche (art. 14),
- A2 Archivi storici (art. 15),
- A3 Musei (art. 16),
- A4 Siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20),
- A5 Patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22),
- A6 Conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38);

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. 19 del 27 giugno 2008, nel caso di progetti presentati da comuni, è prevista una misura premiale per quelli istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali);

Dato atto:

- che le risorse per la concessione dei contributi per progetti di valorizzazione e promozione ammontano complessivamente a € 1.280.000,00 e trovano copertura negli esercizi di bilancio 2021 per € 960.000,00 e 2022 per € 320.000,00;
- che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilan-

cio con appositi atti di variazione a seguito di economie tra i vari ambiti, nonché per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari;

Considerata la suddivisione delle risorse tra i vari ambiti come segue:

A1 - € 305.000,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche (art. 14)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 152.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 76.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 50.834,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 25.416,00

A2 - € 130.000,00 per la concessione di contributi a favore di archivi storici (art. 15)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 65.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.700,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 10.800,00

A3 - € 405.000 per la concessione di contributi a favore di musei (art. 16)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 202.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 101.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 67.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.750,00

A4 - € 105.000 per la concessione di contributi a favore di Siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 52.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 26.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 17.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 8.750,00

A5 - € 205.000 per la concessione di contributi a favore del patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 102.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 51.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 34.167,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 17.083,00

A6 - € 130.000,00 per la concessione di contributi a favore della conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 65.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.700,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 10.800,00

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali 2021-2022, per progetti di valorizzazione e promozione relativamente agli Ambiti di intervento di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

- A1 Biblioteche (art. 14),
- A2 Archivi storici (art. 15),
- A3 Musei (art. 16),

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

- A4 Siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20),
- A5 Patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22),
- A6 Conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38);

2. di definire l'ammontare complessivo delle risorse per la concessione di contributi per progetti di valorizzazione e promozione in € 1.280.000,00, che trovano copertura negli esercizi di bilancio 2021 per € 960.000,00 e 2022 per € 320.000,00, e che si procederà a compensazione tra i capitoli di bilancio con appositi atti di variazione a seguito di economie tra i vari ambiti, nonché per rispettare la classificazione del piano dei conti sulla base delle istruttorie dei bandi che ne individuano i beneficiari, suddivise come segue:

A1 - € 305.000,00 per la concessione di contributi a favore di biblioteche (art. 14)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 152.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 76.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 50.834,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 25.416,00

A2 - € 130.000,00 per la concessione di contributi a favore di archivi storici (art. 15)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 65.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.700,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 10.800,00

A3 - € 405.000 per la concessione di contributi a favore di musei (art. 16)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 202.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 101.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 67.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 33.750,00

A4 - € 105.000 per la concessione di contributi a favore di Siti Unesco e itinerari culturali (artt. 18 e 20)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 52.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 26.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 17.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 8.750,00

A5 - € 205.000 per la concessione di contributi a favore del patrimonio culturale immateriale (artt. 13 e 22)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 102.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 51.250,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 34.167,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 17.083,00

A6 - € 130.000,00 per la concessione di contributi a favore della conoscenza e valorizzazione digitale patrimonio culturale mobile e immobile (art. 38)

Bilancio 2021

Capitolo 5.02.104.12081 per € 65.000,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 32.500,00

Bilancio 2022

Capitolo 5.02.104.12081 per € 21.700,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 10.800,00

3. di demandare al Dirigente competente i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione e gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, di cui al comma 2 dello stesso art. 22;

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

A1. AMBITO BIBLIOTECHE – ART. 14 L.R. 25/2016**Progetti per la valorizzazione e promozione del patrimonio, delle attività e dei servizi di biblioteche e sistemi bibliotecari**

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2021 progetti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio librario e documentario e al potenziamento dei servizi della rete delle biblioteche diffuse sul territorio. Si intende inoltre sostenere progetti di catalogazione relativi a documenti, fondi speciali e raccolte di particolare pregio e rilevanza per l'arricchimento del catalogo locale e nazionale SBN (Servizio bibliotecario Nazionale) al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza del patrimonio documentario conservato presso le biblioteche lombarde.

Riferimenti normativi:

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 14;
- d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2021, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione e promozione del patrimonio, delle attività e dei servizi delle biblioteche e sistemi bibliotecari.

Soggetti beneficiari

- Enti pubblici e soggetti privati (senza fini di lucro), proprietari o gestori di biblioteche di cui garantiscano l'apertura al pubblico e che siano associate a un sistema bibliotecario o partecipino già operativamente alla cooperazione SBN;
- Sistemi bibliotecari.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

1. Interventi di promozione della lettura
2. Interventi di animazione bibliotecaria, laboratori e percorsi per lo sviluppo delle conoscenze e competenze per la crescita personale e professionale degli utenti
3. Ampliamento, potenziamento e promozione dei servizi delle biblioteche tramite l'offerta di prodotti innovativi

4. Valorizzazione dei patrimoni delle biblioteche per la promozione della storia, della cultura dei territori lombardi e lo sviluppo di contenuti culturali per la didattica e formazione
5. Catalogazione di documenti, fondi speciali e raccolte di particolare pregio e rilevanza, tramite la partecipazione alla catalogazione cooperativa SBN.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili a bilancio (2021-2022) sono quantificate complessivamente in **€ 305.000,00** salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento.

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00** e **30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: fino al 70%.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, che potrà essere garantito anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti saranno svolte sulla base dei seguenti criteri:

- Qualità, chiarezza e sostenibilità del progetto (obiettivi definiti, dettaglio degli interventi, pianificazione, tempistica, piano economico finanziario)
- Capacità di incrementare la fruizione dei servizi e del patrimonio, creazione di nuovi servizi, ampliamento, fidelizzazione del pubblico con attenzione alle diverse categorie
- Congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi e ai prodotti
- Rete di partenariato coinvolta e partecipazione attiva di soggetti del territorio
- Rilevanza e impatto sociale e culturale dell'iniziativa proposta anche in riferimento al bacino di utenza destinatario
- Azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico
- Adeguatezza delle risorse umane e strumentali impiegate rispetto agli obiettivi del progetto.

Ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

Modalità e procedure

L'invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato

con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

A2. AMBITO ARCHIVI STORICI - ART. 13 L.R. 25/2016

Progetti per la conoscenza, promozione e valorizzazione degli archivi storici e del patrimonio culturale documentario

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2021 interventi di conoscenza e valorizzazione del patrimonio conservato negli archivi storici della Lombardia e del patrimonio documentario di interesse culturale per la promozione della storia e della cultura dei contesti territoriali di riferimento.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 13;
- d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2021, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la conoscenza, promozione e valorizzazione degli archivi storici e del patrimonio culturale documentario.

Soggetti beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro proprietari o gestori di archivi storici di cui garantiscono l'apertura al pubblico.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

1. conoscenza, censimento, riordino, inventariazione e descrizione archivistica di fondi documentari attraverso la piattaforma Archimista RL;
2. digitalizzazioni a corredo di descrizioni archivistiche realizzate al punto precedente;
3. realizzazione, come azione complementare e/o successiva alle attività di descrizione archivistica al punto precedente, di contenuti di divulgazione e valorizzazione tradizionale e digitale delle risorse e delle conoscenze acquisite, anche su web attraverso le piattaforme di RL.

Sono in ogni caso esclusi: interventi su materiale storico finalizzati ad operazioni di selezione e scarto dei documenti - progetti relativi ad archivi di deposito e archivi correnti di enti pubblici.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili a bilancio (2021-2022) sono quantificate complessivamente in **€ 130.000,00** salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00** e **30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: **fino al 70%**.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento **non inferiore al 30%** del costo complessivo del progetto, che potrà essere coperto anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di incrementare la conoscenza, l'accesso, anche da remoto, la conservazione e la valorizzazione, anche digitale, del patrimonio documentario, la fruizione dei servizi, la creazione di nuovi servizi, l'ampliamento dei destinatari e dei pubblici di riferimento;
- qualità e sostenibilità del progetto in relazione a finalità e obiettivi, chiarezza di prodotti e risultati attesi, descrizione storico-critica esaustiva del patrimonio culturale documentario oggetto dell'intervento, pianificazione operativa e programmazione delle attività, congruità dei costi, adeguatezza dei profili professionali coinvolti e potenziamento delle loro competenze, ricadute dell'intervento anche rispetto ai destinatari e all'utenza di riferimento;
- rilevanza del patrimonio culturale rispetto al contesto culturale e territoriale di riferimento e/o alla priorità e urgenza dell'intervento con particolare riferimento al rischio di degrado o di dispersione;
- rete di partenariato coinvolta e partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione dell'iniziativa proposta e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico.

Potranno essere assegnate premialità secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

Modalità e procedure

L'Invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

A3. AMBITO MUSEI – ART. 16 L.R. 25/2016

Progetti per la valorizzazione e promozione dei servizi di musei e raccolte museali, di sistemi museali locali e reti regionali di musei

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2021 progetti che promuovono e valorizzano le attività dei musei e il patrimonio di beni e saperi in essi conservato.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- L.R. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 16;
- d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale";
- d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- Programma operativo annuale per la cultura – 2021, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi di musei, raccolte museali, sistemi museali locali e reti regionali di musei.

Soggetti beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati senza fine di lucro che siano:

- titolari o gestori di raccolte museali o musei
- coordinatori di sistemi museali locali
- promotori di reti regionali di musei.

Le raccolte museali, i musei, i sistemi museali devono essere istituiti e operativi al momento della presentazione della domanda.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

1. educazione al patrimonio culturale, con particolare attenzione alle diverse categorie di pubblico e ai visitatori con esigenze specifiche

2. ricerche e analisi sui pubblici, strategie di audience development
3. sviluppo delle tecnologie digitali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio museale
4. studio, ricerca e divulgazione del patrimonio museale
5. formazione degli operatori, anche con modalità a distanza
6. azioni di valorizzazione, promozione e incremento dei servizi al pubblico.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili a bilancio (2021-2022) sono quantificate complessivamente in **€ 405.000,00**, salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00 e 30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: **fino al 70%**.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento **non inferiore al 30%** del costo complessivo del progetto, che potrà essere garantito anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- qualità e sostenibilità del progetto (obiettivi definiti, pianificazione, tempistica, ...)
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi e ai prodotti
- capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione dei servizi, la creazione di nuovi servizi, l'ampliamento dei pubblici, l'attenzione alle diverse categorie di pubblico
- capacità documentata di favorire il raggiungimento o il potenziamento dei requisiti previsti per il riconoscimento regionale ai sensi delle dd.g.r. 11643/2002, 8509/2008 e 1018/2018
- rete di partenariato coinvolta e partecipazione attiva di soggetti del territorio
- rilevanza e impatto sociale e culturale dell'iniziativa proposta, rilevanza e pertinenza rispetto al contesto di riferimento
- presenza di azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi delle dd.g.r. 11643/2002, 8509/2008 e 1018/2018 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

Modalità e procedure

L'Invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

A4. AMBITO SITI UNESCO E ITINERARI CULTURALI – ARTT. 18 - 20 L.R. 25/2016

Progetti per la valorizzazione e promozione dei siti UNESCO (riconosciuti e in fase di candidatura) e degli itinerari culturali

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2021 progetti di promozione, ricerca, conoscenza e valorizzazione di Siti UNESCO lombardi (sia i siti già riconosciuti che quelli per cui è in corso e documentato l'iter di candidatura) e Itinerari culturali (riconosciuti dal Consiglio d'Europa, inseriti nell'Atlante Digitale MiC dei Cammini d'Italia, o già inseriti all'interno di specifici progetti regionali).

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", artt. 18 - 20;
- d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo;
- Programma operativo annuale per la cultura – 2021, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la promozione, ricerca, conoscenza e valorizzazione di Siti UNESCO lombardi e Itinerari culturali.

Soggetti beneficiari

Soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro aventi la disponibilità dei beni o individuati con atto formale per la loro valorizzazione e/o gestione.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

In coerenza con le finalità previste dalla legge e con gli obiettivi della programmazione regionale, saranno ammessi progetti che prevedano una o più delle seguenti tipologie:

1. Iniziative di diffusione dei principi e dei valori alla base dell'UNESCO, con riferimento al patrimonio lombardo, in particolare connesse agli anniversari del riconoscimento;
2. Progetti di studio e ricerca, realizzazione di campagne fotografiche, finalizzati alla diffusione della conoscenza dei beni UNESCO, degli itinerari culturali e alla redazione di piani di gestione

3. Progetti di educazione al patrimonio culturale che rivolgano particolare attenzione al mondo della scuola, alle diverse categorie di pubblico, compresi i visitatori con esigenze specifiche, nonché alla fruizione degli itinerari culturali nel territorio;
4. Attività di comunicazione del patrimonio culturale anche tramite tecnologie multimediali (siti internet, app, iniziative di social media marketing);
5. Organizzazione di attività finalizzate alla pubblica diffusione della conoscenza degli itinerari culturali e dei siti UNESCO lombardi;
6. Strategie di audience development, e verifica delle capacità di carico dei siti;
7. Attività di formazione degli operatori, anche con modalità a distanza.

Dotazione finanziaria

Per il 2021 le risorse finanziarie disponibili a bilancio sono quantificate complessivamente in **€ 105.000,00**, salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00 e 30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: fino al 70%.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento non inferiore al 30% del costo complessivo del progetto, che potrà essere garantito anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti saranno svolte sulla base dei seguenti criteri:

- Qualità complessiva del progetto: piano di lavoro, chiarezza degli obiettivi, pianificazione di dettaglio degli interventi, cronoprogramma, piano economico-finanziario
- Sostenibilità nel tempo degli interventi e congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi e ai prodotti
- Promozione alla pubblica fruizione di beni culturali precedentemente non fruibili o capacità di incrementarne la valorizzazione e la fruizione, la creazione di nuovi servizi, l'ampliamento dei pubblici
- Livello di integrazione della proposta con piani e progetti già in atto
- Rete di partenariato coinvolta e partecipazione attiva di soggetti del territorio
- Presenza di specifiche azioni rivolte all'Educazione al patrimonio culturale che rivolgano particolare attenzione al mondo della scuola, alle diverse categorie di pubblico, compresi i pubblici con specifiche esigenze

- Presenza nel progetto di azioni per il miglioramento dell'offerta informativa e della comunicazione con la messa in rete, la condivisione delle esperienze e la diffusione dei risultati.

Ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

Modalità e procedure

L'Invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

A5. AMBITO PATRIMONIO IMMATERIALE ART. 13 e ART. 22 L.R. 25/2016

Progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

Regione Lombardia, attraverso le attività dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale, intende promuovere e sostenere la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, nelle sue diverse forme ed espressioni.

Riferimenti normativi

- “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, Parigi 17 ottobre 2003 - Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).
- Legge 27 settembre 2007, n. 167 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”.
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”, art. 13 e art. 22
- D.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 “Programma operativo triennale per la cultura 2020-2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo”
- Programma operativo annuale per la cultura 2021, ai sensi dell'art. 9 della L.r. 25/2016

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Soggetti beneficiari

- Enti pubblici e soggetti privati che operino in ambito culturale senza fine di lucro
- Istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti, università, fondazioni, centri di ricerca

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

1. Ricerca, studio e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva attinenti elementi significativi del patrimonio culturale immateriale;
2. salvaguardia partecipata con il coinvolgimento delle comunità di pratica, anche in attività di formazione attiva e di ricerca sul campo;

3. studi, ricerche e documentazione fotografica, sonora e/o audiovisiva, acquisizione e digitalizzazione di documentazione storica e familiare, ricerca sulle trasformazioni antropologiche in atto nel periodo pandemico;
4. redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'inventario online del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
5. educazione al patrimonio culturale immateriale con il coinvolgimento delle giovani generazioni
6. formazione e capacity building, anche con soluzioni digitali, che sperimentino modalità di coinvolgimento innovativi per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili a bilancio (2021-2022) sono quantificate complessivamente in **€ 205.000,00** salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00** e **30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: **fino al 70%**.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento **non inferiore al 30%** del costo complessivo del progetto, che potrà essere garantito anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, che dovranno essere coerenti con le finalità e gli obiettivi del presente Invito e in coerenza con gli strumenti di programmazione triennale e annuale, avverrà mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- coerenza del progetto con gli obiettivi generali e le finalità dell'Invito;
- rilevanza e pertinenza rispetto al contesto di riferimento;
- qualità, articolazione e sostenibilità del progetto (chiarezza espositiva, obiettivi, dettaglio degli interventi, pianificazione...);
- coerenza del piano di attività con gli obiettivi del progetto;
- congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi;
- ricadute sui territori interessati e/o in altri territori;
- capacità di incrementare la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio immateriale;

- competenza ed esperienza del soggetto proponente in riferimento alla proposta progettuale;
- adeguatezza e rilevanza delle professionalità e dei curricula dei soggetti coinvolti

Potranno essere assegnate premialità secondo modalità e misure indicate nell'Invito stesso.

Modalità e procedure

L'Invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione.

A6. AMBITO CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - ART. 38 L.R. 25/2016

Progetti per la conoscenza e valorizzazione digitale del patrimonio culturale mobile e immobile

Regione Lombardia intende sostenere per l'anno 2021 le attività di catalogazione, documentazione e valorizzazione digitale, del patrimonio culturale presente in Lombardia e la promozione dei contesti storici e territoriali di riferimento attraverso l'acquisizione di risorse informative nella piattaforma SIRBeC – Sistema Informativo Beni Culturali e la valorizzazione delle stesse sul portale lombardiabeniculturali.it e sulle piattaforme e reti digitali RL.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;
- D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", artt. 12, 16 e 38;
- d.g.r. 17 dicembre 2018, n. 1018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale";
- d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- Programma operativo annuale per la cultura – 2021, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 25/2016.

Modalità di intervento

Invito alla presentazione di progetti per la conoscenza, fruizione e valorizzazione digitale del patrimonio culturale mobile e immobile.

Soggetti beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati senza fini di lucro che siano proprietari o aventi competenza territoriale o disponibilità dei beni o che siano stati individuati per la loro valorizzazione e/o gestione con atto formale.

Tutti i soggetti di cui sopra potranno presentare proposte in modalità singola o associata. Nel caso di un progetto presentato in forma associata, la domanda sarà inoltrata da un soggetto capofila e dovrà essere documentata l'adesione formale degli altri soggetti.

Tipologie progettuali

Progetti di catalogazione e valorizzazione, digitale e in rete, del patrimonio culturale musealizzato e/o diffuso sul territorio mobile e immobile e di digitalizzazione di risorse attraverso l'utilizzo della piattaforma SIRBeCWeb RL per le seguenti tipologie di attività:

1. nuove catalogazioni, prosecuzioni o completamento di catalogazioni, revisioni e aggiornamento di dati;
2. acquisizione ed implementazione nella piattaforma SIRBeCWeb RL di documentazione anche fotografica (anche a seguito di campagne fotografiche e/o digitalizzazione di immagini ad alta risoluzione), grafica, tecnica, territoriale e/o digitale etc, da allegare alle schede o a completamento di schede pregresse;
3. realizzazione di contenuti di divulgazione e valorizzazione tematica e/o territoriale digitale da pubblicare anche sul portale lombardiabeniculturali.it di RL (in questo caso formulati secondo criteri redazionali da concordare);
4. catalogazione di beni e/o collezioni, raccolte, fondi fotografici non ancora presenti in SIRBeC eventualmente corredati di schede di valorizzazione.

Sono in ogni caso escluse campagne di catalogazione di beni per i quali non sia stato sviluppato il tracciato catalografico secondo gli standard SIRBeC.

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili a bilancio (2021-2022) sono quantificate complessivamente in **€ 130.000,00** salvo eventuali successive integrazioni nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Soglie minime e massime e quota di cofinanziamento

Il progetto dovrà avere un costo complessivo compreso tra **7.000,00 e 30.000,00 euro**.

Intensità del contributo: fino al 70%.

Il soggetto presentatore dovrà garantire un cofinanziamento **non inferiore al 30%** del costo complessivo del progetto, che potrà essere coperto anche con spese di personale dipendente o assimilato (max 20% del costo complessivo del progetto) e con spese generali (max 10 % del costo complessivo del progetto) e/o con risorse finanziarie proprie o con finanziamento di terzi.

Criteri di selezione e di valutazione delle proposte di progetto

La selezione e la valutazione dei progetti, considerati gli obiettivi della l.r. 25/2016, nonché le priorità individuate dalla programmazione triennale e annuale, saranno svolte utilizzando i seguenti criteri:

- capacità di accrescere la conoscenza, aumentare la fruizione del patrimonio, anche da parte di pubblici diversificati, di valorizzare e promuovere i contesti culturali e territoriali di riferimento, anche mediante la pubblicazione e fruizione in rete dei dati e l'utilizzo di piattaforme e servizi informativi RL;

- qualità e sostenibilità del progetto in relazione a finalità e obiettivi, chiarezza di prodotti e risultati attesi, descrizione storico-critica esaustiva dei beni culturali oggetto dell'intervento, pianificazione operativa e programmazione delle attività, congruità dei costi, adeguatezza dei profili professionali coinvolti e potenziamento delle loro competenze, ricadute dell'intervento anche rispetto ai destinatari e all'utenza di riferimento, produzione di lotti catalografici compiuti anche rispetto al livello di completamento del catalogo dei beni;
- rilevanza dei beni culturali in relazione al contesto culturale e territoriale di appartenenza e/o alla priorità e urgenza dell'intervento con particolare riferimento al rischio di degrado o di furto;
- rete di partenariato e partecipazione attiva di soggetti del territorio, con competenze diversificate, nella realizzazione del progetto;
- azioni di comunicazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati con coinvolgimento del pubblico.

Ai progetti presentati da istituti riconosciuti ai sensi delle dd.g.r. 11643/2002, 8509/2008 e 1018/2018 saranno assegnate premialità; ulteriori premialità potranno essere assegnate secondo modalità e misure indicate nell'invito stesso.

Modalità e procedure

L'Invito alla presentazione dei progetti - nel quale saranno indicate le modalità e i termini per la candidatura delle proposte, i requisiti di partecipazione, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei benefici - sarà approvato con atto dirigenziale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale.

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata dalle Strutture competenti.

L'istruttoria e la valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute formalmente ammissibili saranno condotte da apposito nucleo di valutazione. Per la selezione, saranno utilizzati i criteri sopra riportati, che verranno dettagliati negli atti di pubblicazione dell'Invito.

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4930

«Fai Credito Rilancio»: misura di abbattimento tassi in accordo con il Sistema Camerale Lombardo per favorire la liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese - definizione dei criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» e in particolare l'art. 148 quater che promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. n. XI/1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100.000 conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - Definizione dei criteri» che ha approvato i criteri per una misura da realizzare con Unioncamere Lombardia finalizzata a sostenere la liquidità delle MPMI nella fase di emergenza epidemiologica da COVID 19;
- la Determinazione 22 aprile 2020, n. 33 con cui Unioncamere Lombardia, in attuazione della richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052, ha approvato il Bando «FAICredito - Fondo Abbattimento Interessi» che ha portato all'erogazione di 14 milioni di contributi a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 che ha definito i criteri della misura «Credito ora» attivata nell'accordo con il sistema camerale, finalizzata all'abbattimento tassi per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per finanziamenti bancari o dei confidi fino a 30.000 euro e con una dotazione di risorse regionali pari a euro 22.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.13345 dell'esercizio finanziario 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 151/2020 con la quale, in attuazione della DGR 17 novembre 2020, n. XI/3868 è stato approvato il bando «Credito Ora» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;
- il d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 che, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata DGR 17 novembre 2020, n. 3868, ha impegnato a favore di Unioncamere Lombardia, la somma di euro 22.000.000,00 corrispondente alla dotazione del bando «Credito Ora» e contestualmente liquidato la prima tranche pari a euro 6.600.000,00;
- la d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585 che, sulla base delle domande pervenute dalla data di apertura dello sportello, ha ridotto di euro 12.000.000,00 la dotazione finanziaria del bando «Credito Ora» rideterminandola quindi in euro 10.000.000,00, al fine di rientrare in disponibilità di risorse da utilizzare per politiche finalizzate a incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e promuovere interventi di digitalizzazione quali strumenti per il recupero della produttività e lo sviluppo competitivo del sistema economico regionale;
- il d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459 che, conseguentemente all'approvazione della richiamata d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585, ha ridotto l'impegno assunto con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021 di euro 12.000.000,00;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585 ha demandato ad un successivo provvedimento di Giunta, dopo la chiusura del bando «Credito Ora», le determinazioni inerenti alle risorse residue del bando da impiegare sempre per interventi a favore della liquidità delle imprese e per ridurre il pricing dei finanziamenti in conseguenza all'emergenza da COVID-19;
- alla data di chiusura del bando «Credito Ora» sono pervenute 501 domande con una richiesta di 1.175.629,33 euro e che, in seguito all'istruttoria residuano risorse regionali pari a euro 9.000.000,00 che possono essere riutilizzate per nuovi interventi a favore delle MPMI lombarde, finalizzati a ridurre il costo dei finanziamenti;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da COVID 19, che impatta sia sul versante della domanda che dell'offerta, comporta oggettive difficoltà per le imprese lombarde e richiede ulteriori interventi pubblici per garantire un migliore accesso al credito e la riduzione del pricing;

- le imprese in ottica di ripresa e rilancio del business dovranno affrontare investimenti attesi, tra l'altro, a riposizionarle sul mercato, a innovare i processi produttivi, digitalizzarli, efficientarli con la necessità, quindi, di ricorrere ulteriormente al mercato dei capitali;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione una nuova misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti;

Preso atto dell'approvazione telematica in data 17 giugno 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Preso atto della comunicazione del 17 giugno 2021 con la quale Unioncamere Lombardia comunica che gli stanziamenti confermati delle Camere di Commercio della Lombardia per l'iniziativa sono pari a complessivi euro 4.400.000,00 ripartiti come segue:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	250.000,00
Brescia	3.140.000,00
Como - Lecco	200.000,00
Cremona	100.000,00
Mantova	100.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	100.000,00
Pavia	300.000,00
Sondrio	60.000,00
Varese	150.000,00
TOTALE	4.400.000,00

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «FAI Credito Rilancio» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 13.560.000,00 di cui euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa e 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:
 - euro 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459;
 - euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021;
- che le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a euro 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale;
- che le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura potranno accedere, esaurite le risorse di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Si-

stemi Verdi pari a euro 160.000,00, a valere sulle risorse delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa in base alla localizzazione dell'impresa e alle relative dotazioni provinciali;

- che, al fine di garantire sin dall'apertura della misura le risorse anche alle imprese che ricadono nel territorio in cui non è previsto stanziamento camerale, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo, prima la quota di risorse regionali destinate a tutte le imprese del territorio regionale e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio sempre in base all'ordine cronologico di arrivo;
- che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze, nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

Dato atto che con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, N. 3868, per il bando «Credito Ora» sono state già liquidate a Unioncamere Lombardia € 6.600.000,00 di cui solo 1.000.000,00 necessario per coprire le domande presentate e ammissibili sul bando che si è chiuso alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;

Stabilito, pertanto che i restanti euro 5.600.000,00, già trasferiti a Unioncamere con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 per la misura «Credito Ora» costituiscono la prima tranche della nuova misura «FAI Credito Rilancio» e che le restanti risorse regionali pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura «FAI Credito Rilancio» di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

ropea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» a:

- 225.000,00 euro rispetto al previgente limite di 100.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
- 270.000,00 euro rispetto al previgente limite di 120.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro per le imprese di tutti gli altri settori;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte (ovvero 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE e 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura) e secondo le modalità della misura Fai Credito di cui alla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento:

può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e succes-

sivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che all'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» stabilisce che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuino ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti per le concessioni non riguardanti il settore della produzione primaria agricola e della pesca, secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- utilizzare i Registri SIAN e SIPA per la registrazione dei pertinenti aiuti così come stabilito all'art. 6 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di:
 - 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
 - 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
 - 1.800.000,00 € per tutti gli altri settori;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 15 giugno 2021;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell'accesso al contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'ar-

ticolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «FAI Credito Rilancio» finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi in conto interessi per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti, conseguentemente alla crisi da COVID-19;

Visto l'Allegato A «FAI CREDITO RILANCIO»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «FAI CREDITO RILANCIO»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a euro 13.560.000,00 di cui di cui euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa e euro 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:

- euro 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459;
- euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021;

3. di dare atto che con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, n. 3868, per il bando «Credito Ora» sono state già liquidate a Unioncamere Lombardia euro 6.600.000,00 di cui solo euro 1.000.000,00 necessario per coprire le domande presentate e ammissibili sul bando che si è chiuso alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;

4. di stabilire che i restanti euro 5.600.000,00, già trasferiti a Unioncamere con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 per la misura «Credito Ora» costituiscono la prima tranche della nuova misura «Fai Credito Rilancio» e che le restanti risorse regionali pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura «Fai Credito Rilancio» di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e per i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa, dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni;

5. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Quadro Temporaneo Aiuto SA.62495 nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

6. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

7. di stabilire che:

- le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a euro 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;

- le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale;

- le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura potranno accedere, esaurite le risorse di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00, a valere sulle risorse delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa in base alla localizzazione dell'impresa e alle relative dotazioni provinciali;

- al fine di garantire sin dall'apertura della misura, le risorse anche alle imprese che ricadono nei territori in cui lo stanziamento camerale è basso rispetto al numero di imprese potenzialmente interessate, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, prima la quota di risorse regionali destinate alle imprese del territorio regionale senza limitazione territoriale (plafond indistinto) e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali e destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio (plafond territoriali), sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo;

- il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente;

8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze, nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

9. di dare atto che i contributi saranno erogati a rendicontazione su domande presentate entro i termini previsti dal bando attuativo di successiva emanazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

10. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA. 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo massimo al lordo di oneri e imposte pari a:

- 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
- 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 1.800.000,00 € per tutti gli altri settori;

11. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» gli atti contabili;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

13. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013, nella sezione amministrazione trasparente del portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Titolo	“FAI CREDITO RILANCIO”: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall'emergenza COVID 19 promuove una misura dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.43 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
Soggetti beneficiari	MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) di tutti i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia. I beneficiari inoltre devono: – essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e essere attive; – essere in regola con il pagamento del diritto camerale o regolarizzarlo; – avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); – non essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art.2 punto18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 13.560.000,00 di cui: - € 9.160.000,00 di risorse di Regione Lombardia; - € 4.400.000,00 di risorse delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito “Camere di Commercio”) su base territoriale come indicato

nella tabella seguente:

Camera di commercio	Stanziamiento camerale
Bergamo	250.000,00
Brescia	3.140.000,00
Como - Lecco	200.000,00
Cremona	100.000,00
Mantova	100.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	100.000,00
Pavia	300.000,00
Sondrio	60.000,00
Varese	150.000,00
TOTALE	4.400.000,00

Le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale.

Le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale.

Al fine di garantire, sin dall'apertura della misura, le risorse anche alle imprese che ricadono nei territori in cui lo stanziamento camerale è basso rispetto al numero di imprese potenzialmente interessate, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, prima la quota di risorse regionali destinate alle imprese del territorio regionale senza limitazione territoriale (plafond indistinto) e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali e destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio (plafond territoriali), sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo.

Fonte finanziamento	Euro 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia come di seguito indicato: - 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459; - euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021. Euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa.
Tipologia ed entità dell'agevolazione	Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o un Confidi iscritto nell'elenco di cui all'112 bis TUB ovvero all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di importo minimo pari a 10.000 euro. Il finanziamento che può essere destinato alla liquidità ovvero alla copertura di investimenti, è agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12 a 36 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi) che potrà anche essere estesa fino a 72 mesi dal bando attuativo dei presenti criteri. Finanziamenti di importo più elevato e con una data maggiore sono agevolabili nei massimali stabiliti. Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2021; non sono ammissibili rinegoziazioni di contratti di finanziamento già in essere. Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia intervengono per l'abbattimento degli interessi fino al 3% (TAEG). Il contributo massimo è di € 10.000,00. È altresì riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro. Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell'intermedio finanziario nel limite massimo del 5% (TAN).

	Limitatamente alla misura a favore del rafforzamento patrimoniale delle PMI di cui alla DGR 12 maggio 2021 n. XI/4697 sono ammissibili al contributo in conto interessi anche i contratti di finanziamento stipulati con Finlombarda S.p.A.. Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento. Gli istituti di credito e i Confidi (e Finlombarda S.p.A. per la misura per la patrimonializzazione) potranno acquisire forme di garanzia in coerenza con le loro politiche del credito, ivi incluse, nel rispetto del cumulo dei rispettivi regimi di aiuto, eventuali garanzie pubbliche nazionali o regionali.
Regime di aiuto	I contributi a fondo perduto sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo massimo al lordo di oneri e imposte pari a: - 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli; - 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura; - 1.800.000,00 euro per tutti gli altri settori. Il contributo: - può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

	- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto. Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Tipologia della procedura	Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro quindici giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro e non oltre il 10/11/2021 per consentire la concessione entro il 31/12/2021. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.
Istruttoria e valutazione	Le domande di partecipazione devono essere trasmesse dai Confidi o direttamente dalle MPMI esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it Le domande che superano l'istruttoria amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti

	soggettivi previsti dal Bando) saranno ritenute ammissibili al contributo e saranno oggetto di erogazione.
Soggetto Gestore	Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a: - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche; - utilizzare il Registro Nazionale aiuti per le concessioni non riguardanti il settore della produzione primaria agricola e della pesca, secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.; - utilizzare i Registri SIAN e SIPA per la registrazione dei pertinenti aiuti così come stabilito all'art. 6 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020) 1863 e s.m.i.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. Siccome sono già nella disponibilità di Unioncamere Lombardia € 5.600.000,00 di risorse regionali a copertura del presente provvedimento, le restanti risorse regionali, pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura "Fai Credito Rilancio" di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e per i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni. Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando

	entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello.
Modalità di erogazione dell'agevolazione	Il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento, erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata, rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 16 giugno 2021 - n. 8209**OCM miele - Campagna 2020/2021 (Reg. Ue 1308/2013) - Ammissione a finanziamento di un importo aggiuntivo pari ad € 470.433,07 a favore delle associazioni di produttori apistici indicate nell'allegato A del d.d.s. n. 3301/2021**

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell'apicoltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell'apicoltura, da attuare mediante programmi nazionali triennali («programmi apicoli»), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;

Visto il Regolamento (UE) 2015/1368 della Commissione, che definisce i contenuti dei programmi apicoli;

Visto il decreto del MIPAAF del 25 marzo 2016 n. 2173, pubblicato il 18 maggio 2016 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura»;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 3715 del 26 ottobre 2020 relativa al piano annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 12758 del 27 ottobre 2020 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni della OCM Miele - Campagna 2020/2021;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 3299 del 10 marzo 2021 di accoglimento delle domande dei produttori apistici singoli ed approvazione dei relativi finanziamenti;

Visto il Decreto del Dirigente di Struttura n. 3301 del 10 marzo 2021 di accoglimento delle domande delle Associazioni di produttori apistici ed approvazione dei relativi finanziamenti;

Preso atto che con il suddetto d.d.s. n. 3301/2021 è stata predisposta l'approvazione delle domande di contributo presentate dalle Associazioni di produttori apistici per le azioni A.1.2, A.2, A.3 e A.4, per un contributo ammesso in istruttoria di € 955.872,20 e un contributo concedibile, in funzione delle risorse disponibili, di € 485.439,13, così come indicato nell'allegato A del medesimo atto e suddiviso come segue:

- Apilombardia € 235.049,63;
- Associazione Apicoltori Lombardi € 250.389,50;

Visto il decreto del MIPAAF n. 263240 del 08 giugno 2021 di ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura - Anno apistico 2020/2021, che assegna alla Regione Lombardia un importo di € 1.238.799,90, maggiore di € 553.360,77 rispetto all'importo assegnato di € 685.439,13 con il precedente decreto del MIPAAF n. 9018407 del 22 luglio 2020;

Considerato che la suddetta somma di € 553.360,77 può essere utilizzata per soddisfare le maggiori richieste di contributo da parte:

- dei Produttori apistici singoli, che sono stati ammessi e non finanziati per mancanza di risorse, indicati nell'allegato B del sopracitato d.d.s. n. 3299/2021, per un importo di € 82.927,70;
- delle Associazioni di produttori apistici indicate nell'Allegato A del sopracitato d.d.s. n. 3301/2021, per un importo di € 470.433,07, in aggiunta a quanto già stanziato nelle azioni A.1.2, A.2, A.3 e A.4 a totale copertura delle domande ammesse a finanziamento;

Ritenuto quindi con il presente atto, per quanto sopra premesso,

1. di ammettere a finanziamento le maggiori richieste delle Associazioni di produttori apistici, per un importo aggiuntivo pari ad € 470.433,07, così ripartito:
 - € 250.389,47 a favore di Apilombardia, a cui spetta un contributo totale di € 485.439,10;
 - € 220.043,60 a favore dell'Associazione Apicoltori Lombardi, a cui spetta in contributo totale di € 470.433,10;

2. di procedere con ulteriore atto all'ammissione a finanziamento dei contributi a favore dei Produttori apistici singoli;
3. di comunicare alle Associazioni di produttori apistici i nuovi importi ammessi a finanziamento per il tramite delle competenti Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A.;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Recepite integralmente le premesse,

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento un importo aggiuntivo pari ad € 470.433,07, così ripartito:

- € 250.389,47 a favore di Apilombardia, a cui spetta un contributo totale di € 485.439,10;
- € 220.043,60 a favore dell'Associazione Apicoltori Lombardi, a cui spetta in contributo totale di € 470.433,10;

2. di incaricare le Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. competenti a comunicare ai beneficiari i nuovi importi ammessi a finanziamento;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>);

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27.

Il dirigente
Giulio Del Monte

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.d.s. 16 giugno 2021 - n. 8210
OCM miele - Campagna 2020/2021 (Reg. Ue 1308/2013) -
Ammissione a finanziamento di un importo aggiuntivo pari
ad € 80.407,70 a favore dei produttori apistici singoli indicati
nell'allegato b del d.d.s. n. 3299/2021

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati e dei prodotti agricoli, che alla sezione V «Aiuti nel settore dell'apicoltura» stabilisce misure di sostegno al settore dell'apicoltura, da attuare mediante programmi nazionali triennali («programmi apicoli»), integrato dal Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione;

Visto il Regolamento (UE) 2015/1368 della Commissione, che definisce i contenuti dei programmi apicoli;

Visto il decreto del MIPAF del 25 marzo 2016 n. 2173, pubblicato il 18 maggio 2016 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura»;

Vista la delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 3715 del 26 ottobre 2020 relativa al piano annuale per la concessione dei contributi nel settore delle produzioni apistiche in applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 12758 del 27 ottobre 2020 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni della OCM Miele - Campagna 2020/2021;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 3299 del 10 marzo 2021 di accoglimento delle domande dei produttori apistici singoli per le azioni B.3 e C.2.2, che:

1. approva la graduatoria dei beneficiari e i relativi finanziamenti;
2. ammette a finanziamento le richieste di contributo dei produttori apistici singoli indicati nell'allegato A del medesimo atto;
3. ammette, ma non finanzia per mancanza di risorse, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli indicati nell'allegato B del medesimo atto;
4. finanzia, in caso di rinunce o di risparmi di spesa, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli indicati nell'allegato B, procedendo secondo la graduatoria di priorità ivi indicata;

Visto il decreto del Dirigente di Struttura n. 3301 del 10 marzo 2021 di accoglimento delle domande delle Associazioni di produttori apistici ed approvazione dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto del MIPAAF n. 263240 del 08 giugno 2021 di ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura - Anno apistico 2020/2021, che assegna alla Regione Lombardia un importo di € 1.238.799,90, maggiore di € 553.360,77 rispetto all'importo assegnato di € 685.439,13 con il precedente decreto del MIPAAF n. 9018407 del 22 luglio 2020;

Considerato che la suddetta somma di € 553.360,77 può essere utilizzata per soddisfare le maggiori richieste di contributo da parte:

- dei Produttori apistici singoli, che sono stati ammessi e non finanziati per mancanza di risorse, indicati nell'allegato B del sopracitato d.d.s. n. 3299/2021, per un importo di € 82.927,70;
- delle Associazioni di produttori apistici, indicate nell'allegato A del sopracitato d.d.s. n. 3301/2021, per un importo di € 470.433,07;

Considerato che a seguito di rinuncia del beneficiario «CURTI MANUELA», ammesso e non finanziato nell'azione B.3, si è verificata una economia di spesa pari ad € 2.520,00, pertanto l'importo complessivo da ammettere a finanziamento per i Produttori apistici singoli è pari ad € 80.407,70;

Ritenuto quindi, con il presente atto, per quanto sopra premesso,

1. di ammettere a finanziamento le richieste dei Produttori apistici singoli indicati nell'allegato A, parte integrante del presente atto, per un importo totale pari ad € 80.407,70, inizialmente ammessi e non finanziati per mancanza di risorse;
2. di procedere con ulteriore atto all'ammissione a finanziamento dei contributi a favore delle Associazioni di produttori apistici;

3. di comunicare ai Produttori apistici singoli l'ammissione a finanziamento per il tramite delle competenti Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. e della Provincia di Sondrio per il rispettivo territorio di riferimento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

Recepite integralmente le premesse,

DECRETA

1. di finanziare, relativamente alla misura OCM Miele - campagna 2020/2021, le richieste di contributo presentate dai produttori apistici singoli indicati nell'allegato A, parte integrante del presente atto, per un importo di € 80.407,70, inizialmente ammessi e non finanziati per mancanza di risorse;

2. di comunicare ai Produttori apistici singoli l'ammissione al finanziamento per il tramite delle competenti Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca della D.G.A. e della Provincia di Sondrio per il rispettivo territorio di riferimento;

3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art. 26 e 27.

Il dirigente
Giulio Del Monte

_____ . _____

Allegato A

OCM MIELE - Campagna 2021
"PRODUTTORI APISTICI SINGOLI AMMESSI E FINANZIATI"

CUAA	PRODUTTORI APISTICI SINGOLI	Provincia	Contributo ammesso	Contributo finanziabile	Sottoazione
RSORHL93C01Z110I	RAPHEL BENJAMIN ROSA	BS	3.940,20	2.018,58	B.3
RSINRF72E14F205C	AZ. AGR. RONCHELLO DI RISI ANDREA FABIO	BG	2.160,00	2.160,00	B.3
GLLRRC83P20B300C	APICOLTURA GALLAZZI RICCARDO	VA	2.985,00	2.985,00	B.3
RVSVCN58C07F133I	RAVASI VINCENZO APICOLTURA LA BRUGHIERA	LC	2.940,00	2.940,00	B.3
GRGSRA82B54E333Z	GIORGI SARA	BS	1.446,12	1.446,12	B.3
PNLMSM70B13L084G	PANELLA MASSIMO	SO	3.528,00	3.528,00	B.3
CGNSBN74E67G160Y	CAGNOLI SABINA	BG	4.776,00	4.776,00	B.3
TMSLRT77E03C800I	APICOLTURA PRESOLANA DI TOMASONI ALBERTO	BG	4.104,00	4.104,00	B.3
PLENDR96D08D918B	PELI ANDREA	BS	1.455,00	1.455,00	B.3
STNSLN75L15Z129S	STAN STELIAN	PV	6.000,00	6.000,00	B.3
BSSPLA78H10C816A	APICOLTURA TRE CORNI	LO	2.040,00	2.040,00	B.3
PCCLCA85H49C722O	AZIENDA AGRICOLA APE D'ALPE DI PICCO ALICE	LC	1.287,00	1.287,00	B.3
SCRNL71H62C623A	APICOLTURA TESORI DELLE API DI SCARAMELLA NICOLETTA	SO	1.440,00	1.440,00	B.3
FRSSNO73R59E507A	APICOLTURA CORNAGGIA DI FRASSI SONIA	LC	2.518,08	2.518,08	B.3
RCCMRC72R08E514G	AZ.AGR. RE CECCONI MARCO	MI	3.456,00	3.456,00	B.3
BLRNLL72H44D142E	APICOLTURA ZIPOLI DI BALARINI ANCILLA	CR	2.772,00	2.772,00	B.3
PCANTN71R07F205I	PACE ANTONIO	MI	3.000,00	3.000,00	B.3
MSTGRL72S08C933C	MISTO' GABRIELE	CO	2.028,00	2.028,00	B.3
BCCCL80M04E951A	BECCALLI CARLO	CO	1.598,40	1.598,40	B.3
CMPNNL76R70L682M	FONTEINCANTATA AZIENDA AGRICOLA DI CAMPIOTTI ANTONELLA	VA	1.440,00	1.440,00	B.3
SDTRCR58B03E526A	TORRETTA DEL DOSSO DI SUDATI RICCARDO	BS	4.857,00	4.857,00	B.3
RGILNZ71L24H264T	APICOLTURA MATTIA DI RIGO LORENZO	MI	1.764,00	1.764,00	B.3
GNLGNN88P10C933G	AZ.AGR. SOTTOBOSCO DI GIOVANNI GIANELLA	CO	1.500,00	1.500,00	B.3
CNTMHL81M06F080K	CONTINI MICHELE	PV	1.500,00	1.500,00	B.3
TRNMRC75P18I829M	TRONCATTI MARCO	BS	1.404,83	1.404,83	B.3
ZRZLCA62M64D199G	APICOLTURA ZORZAN ALICE	VA	1.587,00	1.587,00	B.3
BSSLCU76T21I829Z	BASSI LUCA	SO	3.000,00	3.000,00	B.3
SCRLRA65S51E200K	SCARUFFI LAURA (APICOLTURA IL CASTELLO)	SO	1.728,00	1.728,00	B.3
2135460208	BEATILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	MN	5.904,00	5.904,00	B.3
RVRNDR79L13B639W	RAVERA ANDREA	CO	1.521,00	1.521,00	B.3
SRTMSM72B21F712Y	SERTORI MASSIMO	SO	1.218,69	1.218,69	B.3
GOIFRC73P48C523D	LE API IN CORTE DI GOI FEDERICA	MI	1.431,00	1.431,00	B.3
TOTALE B.3			80.407,70		

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 15 giugno 2021 - n. 8130

Assegnazione del contributo per l'anno 2021 per «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» (l.r. n. 22 del 23 novembre 2001). Impegno a favore della Regione Ecclesiastica Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Viste:

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed in particolare l'art. 1 comma 4 che prevede che le Regioni riconoscano ed agevolino il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, operanti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la l.r. 23 novembre 2001, n. 22 «Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» e in particolare l'art. 3, comma 1, lett. d) secondo cui gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano nel campo sociale e/sociosanitario, concorrono, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi regionali;

Richiamato il quadro programmatico degli indirizzi per l'attuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della famiglia e dei suoi componenti con una serie di interventi finalizzati a garantirne il sostegno e la tutela anche attraverso il sostegno delle attività socio-educative svolte negli oratori delle Parrocchie, nel contesto dell'Area Sociale del PRS approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018, nell'ambito della Missione 12 intitolata «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia»;

Richiamata la d.g.r. 14 luglio 2003, n. VII/13599 «Regolamento per il riconoscimento della funzione educativa e sociale svolta da enti regionali ai sensi dell'art. 3, c.3, della l.r. 23 novembre 2001, n.22 - Azioni a sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori» con la quale la Giunta regionale ha stabilito i requisiti ai fini del riconoscimento di Enti che svolgano attività analoghe agli oratori, previo Protocollo d'intesa con la Regione Lombardia;

Dato atto che per l'anno in corso non sono pervenute nuove domande da parte di Enti che svolgono attività analoghe agli oratori, al fine di richiedere la sottoscrizione di nuovi Protocolli d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa ai sensi dell'art. 3 c.3 della l.r. 22/2001;

Richiamato il comunicato regionale del 26 aprile 2000, n. 101 con cui sono stati presentati alla Giunta regionale i Protocolli d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo, stipulati tra la Regione Lombardia e le Diocesi di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Vigevano il 14 dicembre 1999 nonché con la Diocesi di Tortona in data 27 marzo 2000, tutti ancora oggi in vigore;

Preso atto che l'art. 5 della stessa l.r. n. 22/2001 determina i criteri di riparto del finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia, prevedendo la ripartizione tra le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa:

- 30% della disponibilità totale sulla base della popolazione;
- 40% sul numero delle parrocchie;

e il restante 30% attribuito alla Regione Ecclesiastica Lombardia stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

Dato atto che la Regione Ecclesiastica Lombardia ha autorizzato il delegato regionale di Oratori Diocesi Lombarde (ODL) a gestire i progetti e le verifiche relative alla l.r. 22/2001;

Dato atto che la Regione Ecclesiastica Lombardia ha autorizzato la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi (FOM) per la rendicontazione di alcune attività ed iniziative interdiocesane;

Valutata positivamente la documentazione programmatica per l'anno 2021, presentata da Oratori Diocesi Lombarde (ODL), in data 25 giugno 2021 prot. n. J2.2021.0085868:

- le relazioni delle singole Diocesi Lombarde sui progetti formativi ed educativi per l'anno 2021 e le schede di progetto;
- la relazione sulla previsione di utilizzo della quota per l'anno 2021, prevista dalla l.r. 22/2001, art. 5, comma 1, punto a3) con riferimento alla attività della Regione Ecclesiastica Lombardia;

Dato atto che le risorse disponibili per il riconoscimento della funzione socio-educativa svolta dalle parrocchie negli oratori sul capitolo 12.01.104.5608 del bilancio per l'esercizio 2020 ammontano a euro 700.000,00;

Ritenuto quindi di assegnare alla Regione Ecclesiastica, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 della l.r. n. 22/2001, l'importo complessivo di euro 700.000,00, di cui euro 490.000,00 destinati alle Diocesi Lombarde, attualmente uniche firmatarie dei protocolli d'intesa, ed euro 210.000,00 alla Regione Ecclesiastica Lombardia, secondo gli importi indicati nella tabella riportata nel punto 1 del dispositivo;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'impegno del contributo complessivo di euro 700.000,00 a valere sul capitolo 12.01.104.5608 del bilancio regionale 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, alla Regione Ecclesiastica Lombardia;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto, inoltre, che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle attività all'anno 2020 da parte di Oratori Diocesi Lombarde (ODL) entro il 30 settembre 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 («tracciabilità dei flussi finanziari»);

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini di legge;

Vista la l.r. n. 34/78 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/01 e loro successive modifiche e integrazioni nonché la legge di approvazione del bilancio regionale per l'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Viste la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stata istituita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e la d.g.r. n. 4382 del 3 marzo 2021 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore Generale alla dr.ssa Claudia Moneta;

Vista la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della UO Famiglia, Pari opportunità e Programmazione territoriale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento, alla dr.ssa Clara Sabatini;

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi e sul sito regionale della programmazione europea www.fse.regione.lombardia.it;

per le motivazioni sopra espresse,

DECRETA

1. di assegnare alla Regione Ecclesiastica, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 della l.r. n.22/2001, l'importo complessivo di euro 700.000,00 per l'anno 2021, di cui euro 490.000,00 destinati alle Diocesi lombarde, attualmente uniche firmatarie dei protocolli d'intesa, ed euro 210.000,00 alla Regione Ecclesiastica Lombardia, negli importi indicati nella seguente tabella

BENEFICIARI	N. parrocchie	Popolazione	Assegnazione rapportata alla popolazione	Assegnazione rapportata al n. delle parrocchie	Totale assegnazione
Diocesi di Bergamo	389	994.359	€ 20.933,00	€ 33.900,00	€ 54.833,00
Diocesi di Brescia	473	1.207.468	€ 25.420,00	€ 41.220,00	€ 66.640,00
Diocesi di Como	338	550.000	€ 11.579,00	€ 29.455,00	€ 41.034,00
Diocesi di Crema	63	99.839	€ 2.102,00	€ 5.490,00	€ 7.592,00
Diocesi di Cremona	222	365.026	€ 7.685,00	€ 19.346,00	€ 27.031,00
Diocesi di Lodi	123	291.116	€ 6.129,00	€ 10.719,00	€ 16.848,00
Diocesi di Mantova	168	371.300	€ 7.817,00	€ 14.640,00	€ 22.457,00
Diocesi di Milano	1.108	5.584.020	€ 117.554,00	€ 96.558,00	€ 214.112,00
Diocesi di Pavia	100	183.476	€ 3.862,00	€ 8.715,00	€ 12.577,00
Diocesi di Tortona	142	138.904	€ 2.924,00	€ 12.375,00	€ 15.299,00
Diocesi di Vigevano	87	189.800	€ 3.995,00	€ 7.582,00	€ 11.577,00
Regione Ecclesiastica (ODL)					€ 210.000,00
TOTALE ASSEGNATO					€ 700.000,00

2. di impegnare l'importo complessivo di euro 700.000,00 a favore di Regione Ecclesiastica Lombardia (cod. 220401), imputato al capitolo di spesa 12.01.104.5608 dell'esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

3. di liquidare il contributo di cui trattasi a seguito di presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle attività all'anno 2020 da parte di Oratori Diocesi Lombarde (ODL) 30 settembre 2021;

1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Ecclesiastica;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Clara Sabatini

D.G. Casa e housing sociale

D.d.u.o. 17 giugno 2021 - n. 8340

2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - Asse V - Azione V.3.C.1.1 e 2014IT055FOP007 POR FSE 2014-2020 - Asse II - Azione 9.1.3: determinazione del contributo, impegni pluriennali e liquidazione anticipata a favore del comune di Bollate, per l'attuazione dell'avviso pubblico «Rigenerare le competenze, competenze per la rigenerazione», ai sensi dell'accordo di programma approvato con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017, e successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019.

LA RESPONSABILE DELL'ASSE V DEL POR FESR 2014-2020

E DELLE AZIONI 9.4.2 E 9.1.3 DELL'ASSE II DEL POR FSE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) Lombardia FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n.C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e successive modifiche;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 923 finale del 12 febbraio 2015 e successive modifiche;

Visto che:

- il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, ha dedicato un asse prioritario - Asse V - «Sviluppo Urbano Sostenibile» ai temi dell'Agenda urbana e in particolare al tema dell'inclusione sociale e abitativa nelle aree urbane dei comuni di Milano e Bollate;
- l'attuazione dell'Asse V «Sviluppo Urbano Sostenibile» si articola in una pluralità di azioni che, attraverso un approccio integrato e un'integrazione sinergica di azioni e risorse a valere sia su fondi FESR 2014-2020 che su fondi FSE 2014-2020, coniugano la dimensione edilizia con quella socio-economica dei quartieri oggetto di intervento;
- tra le azioni attuative dell'Asse V è prevista l'azione POR FESR V.3.C.1.1 «Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato» finalizzata a sostenere e finanziare realtà imprenditoriali nella zona ERP del Comune di Bollate e l'Azione POR FSE 9.1.3 «Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività» finalizzata a promuovere forme di inclusione sociale, attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento al lavoro e di formazione di diverso tipo e durata;

Preso atto che, al fine di dare attuazione alle azioni POR FESR ed FSE che concorrono all'attuazione dell'Asse V del POR FESR 2014-2020:

- con d.p.g.r. n. 638 del 30 marzo 2017, è stato approvato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 31 dicembre 2017, tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e Aler Milano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, finalizzato alla realizzazione del progetto di «Sviluppo Urbano Sostenibile» nel quartiere di edilizia residenziale pubblica (ERP) del

Comune di Bollate, successivamente integrato con d.a.r. n. 224 del 18 gennaio 2019;

- l'Accordo suddetto prevede che Regione Lombardia e Comune di Bollate si coordinino per garantire lo svolgimento dei compiti relativi alla funzione delegata al Comune di Bollate in qualità di Autorità Urbana, secondo modalità da definirsi con l'atto di delega previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013;
- la suddetta Convenzione di delega è stata sottoscritta in data 24 luglio 2017, successivamente modificata e integrata con atto sottoscritto in data 19 gennaio 2018, dalle Autorità di Gestione POR FESR e FSE 2014-2020 e dal Comune di Bollate in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio;

Considerato che, come previsto dalla Convenzione di delega e sue successive modifiche, spetta all'Organismo Intermedio la verifica di coerenza della proposta progettuale, in relazione ai Criteri di selezione approvati dai Comitati di Sorveglianza del POR FESR e FSE, ai contenuti del POR FESR ed FSE 2014-2020 e all'Accordo di Programma sottoscritto e ss.mm.ii., nonché la relativa trasmissione al Responsabile d'Asse per i successivi atti quali l'accertamento di coerenza e ammissibilità al Programma POR FESR e FSE 2014-2020;

Preso atto che:

- tale verifica da parte dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio è stata effettuata e trasmessa con PEC (prot. n. U1.2020.0011091 del 22 luglio 2020 e prot. n. U1.2020.0011714 del 28 luglio 2020), nelle more dell'operatività dei moduli informativi in Bandi on line per le azioni in argomento;
- il Responsabile d'Asse, nominato con decreto n. 10573 del 20 luglio 2018 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, e n. 7938 del 3 giugno 2019 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, esaminati gli atti ed elaborati presentati dall'Autorità Urbana/Organismo Intermedio - Comune di Bollate, in data 29 luglio 2020, ha provveduto ad accertarne la coerenza ed ammissibilità al Programma POR FESR ed FSE 2014-2020 e a trasmettere relativa comunicazione all'Organismo Intermedio Comune di Bollate (prot. U1.2020.00130035) in data 5 agosto 2020.

Richiamato l'art. 7 «Circuito finanziario» della Convenzione di delega e sue successive modifiche in cui si stabilisce che la prima quota, pari al 50% della dotazione finanziaria di ciascuna azione, è trasferita a titolo di anticipazione sulla base della trasmissione da parte dell'Organismo Intermedio all'Autorità di Gestione della graduatoria o dell'incarico affidato o dell'avvio del progetto, tutti corredati dai relativi atti di approvazione;

Considerato che il Responsabile del Settore Servizi Culturali e Scolastici del Comune di Bollate:

- in data 11 agosto 2020 con Determina Dirigenziale n. 642 ha approvato l'Avviso pubblico «Rigenerare le competenze, competenze per la rigenerazione» completo di tutti i suoi allegati, per il finanziamento di progetti integrati di formazione, inserimento lavorativo e avvio di attività imprenditoriali a vocazione sociale che producano impatti sociali rilevanti per la rigenerazione urbana dei quartieri ERP in attuazione delle Azioni 9.1.3 POR FSE 2014-2020 - Asse II e V.3.c.1.1 - POR FESR 2014-2020 - Asse V, come previsto dall'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e ALER Milano;
- in data 2 novembre 2020 con Determina Dirigenziale n. 891 ha nominato i componenti della Commissione di valutazione dell'Avviso Pubblico «Rigenerare le competenze, competenze per la rigenerazione»;
- entro la data di scadenza prevista dal suddetto Avviso, sono pervenuti n. 2 progetti che sono risultati ammissibili e finanziabili:
 - «LE GROANE IN TAVOLA» presentato da Arca di Noè Società Cooperativa Sociale (capofila), Consorzio SIR Solidarietà in Rete e AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (partner), che prevede un budget complessivo di € 299.599,67;
 - «CULTURA IN BOLLA» presentato da STRIPES Cooperativa Sociale Onlus (capofila), Consorzio SIR Solidarietà in Rete e AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (partner), che prevede un budget complessivo di € 299.284,67.
- in data 30 novembre 2020 con Determina Dirigenziale n. 994 ha approvato i 2 progetti «Le Groane in tavola» e «Cultura in Bolla», come da verbale agli atti;
- in data 22 marzo 2021 con Determina Dirigenziale n. 236 ha

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

approvato la concessione del finanziamento complessivo di € 212.443,93 di cui € 149.974,67 a valere sul POR FSE e € 62.469,26 a valere sul POR FESR ad Arca di Noè società cooperativa sociale (PIVA 12894500151), per la realizzazione del progetto «Le Groane in tavola» per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;

- In data 28 aprile 2021 con Determina Dirigenziale n. 357 ha rettificato in € 299.284,67, di cui € 149.974,67 a valere sul POR FSE e di € 149.310,00 a valere sul POR FESR l'importo del finanziamento precedentemente concesso con Determina Dirigenziale n. 41 del 22 gennaio 2021 a Stripes Coop. Sociale Onlus (PIVA 09635360150) per la realizzazione del progetto «Cultura in Bolla», per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Considerato inoltre che:

- in attuazione del decreto n. 9213 del 29 luglio 2020 avente ad oggetto «Determinazioni per la realizzazione dell'azione V.3.c.1.1. del POR FESR 2014-2020 Asse prioritario V e dell'azione 9.1.3 del POR FSE 2014-2020 Asse prioritario II in materia di aiuti di Stato», il Responsabile d'Asse V del POR FESR e Asse II del POR FSE per le Azioni 9.1.3 e 9.4.2 ha stabilito che le agevolazioni a valere sull'azione POR FESR V.3.c.1.1. sono concesse nei limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis, per cui l'importo complessivo dei benefici da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (artt. 3 e 5), e che a determinare tale massima concorre anche la valorizzazione economica degli spazi, concessi in comodato d'uso gratuito alle suddette cooperative da parte del Comune di Bollate;
- Il Comune di Bollate ha approvato, con delibera di Giunta n. 46 del 17 marzo 2021, il Comodato d'uso gratuito relativamente al terreno agricolo di via Origona, al piano terra del Teatro La Bolla ed all'edificio ex presidio Polizia Locale in Piazza della Resistenza, per il Progetto «Le Groane in tavola», la cui valorizzazione economica per l'utilizzo dei suddetti spazi, per le specifiche giornate di attività previste (70) per l'intera durata del progetto, è stata stimata in € 3.500,00;
- il Comune di Bollate ha approvato, con delibera di Giunta n. 46 del 17 marzo 2021, il Comodato d'uso gratuito relativamente al piano terra del Teatro La Bolla, per il Progetto «Cultura in Bolla», la cui valorizzazione economica per l'utilizzo, per le specifiche giornate di attività previste (120) per l'intera durata del progetto, è stata stimata in € 3.840,00;
- con Determina Dirigenziale n. 236 del 22 marzo 2021, sulla base della visura de minimis della società Arca di Noè, capofila del Progetto «Le Groane in Tavola», acquisita dal Comune di Bollate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, si è stabilito che l'importo massimo degli aiuti a valere sull'azione POR FESR V.3.c.1.1 concedibile risulta pari a € 62.469,26 rispetto al costo del progetto presentato, pari a € 149.625,00;
- con Determina Dirigenziale n. 41 del 22 gennaio 2021, sulla base della visura de minimis della società Stripes, capofila del Progetto «Cultura in Bolla», acquisita dal Comune di Bollate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, si è stabilito che l'importo massimo degli aiuti a valere sull'azione POR FESR V.3.c.1.1 concedibile risulta pari a quanto richiesto, ovvero € 149.310,00;

Vista la comunicazione di Arca di Noè del 16 giugno 2021, in risposta al Comune di Bollate con la quale la cooperativa:

- conferma l'accettazione del contributo di € 62.469,26 concesso a valere sul POR FESR e si impegna a realizzare il progetto nella sua interezza, come previsto dal piano finanziario approvato, facendosi carico della copertura della restante quota di costi;
- comunica che in sede di rendicontazione dovrà essere applicata la percentuale del 41,75% (pari al rapporto tra costo complessivo del progetto e contributo a valere sul FESR) sia per determinare il costo totale ammissibile di ogni singola voce di spesa del quadro economico, sia per determinare e rendere evidente l'ammontare delle singole voci a valere sul POR FESR 2014-2020 nelle fatture;

Considerato che:

- in data 17 giugno 2021 è pervenuta a Regione Lombardia la lettera via pec da parte dell'Autorità Urbana/Organismo Intermedio - Comune di Bollate, nelle more dell'operatività dei moduli informatici in bandi on line, relativa alla richiesta di finanziamento e riconoscimento dell'importo complessivo di € 255.864,29, relativo all'anticipo, pari al 50% del con-

tributo determinato, corredata dei seguenti documenti con i relativi atti di approvazione:

- graduatoria in esito della procedura di selezione delle proposte;
- atto di incarico ai soggetti cui è stato affidato il progetto;
- atto di avvio del progetto.
- tale richiesta indica, in merito alle due proposte progettuali, rispettivamente per la parte a valere sul POR FSE e sul POR FESR, così come previsto dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta e ss.mm.ii. i seguenti importi:
 - € 106.221,96 per il progetto «Le Groane in tavola», presentato dalla Cooperativa Sociale Arca di Noè di cui € 74.987,33 relativi all'Azione 9.1.3 a valere sul POR FSE 2014-2020 e € 31.234,63 relativi all'Azione V.3.c.1.1 a valere sul POR FESR 2014-2020;
 - € 149.642,33 per il progetto «Cultura in Bolla» presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Stripes di cui € 74.987,33 relativi all'Azione 9.1.3 a valere sul POR FSE 2014-2020 e € 74.655,00 relativi all'Azione V.3.c.1.1 a valere sul POR FESR 2014-2020.

Visto che risulta in capo al Responsabile d'Asse la determinazione del contributo, il riconoscimento e la liquidazione dell'anticipo del 50% dello stesso, a seguito della presentazione da parte dell'Organismo Intermedio - Comune di Bollate di almeno uno dei seguenti documenti corredati dei relativi atti di approvazione:

- graduatoria in esito della procedura di selezione delle proposte;
- atto di incarico ai soggetti cui è stato affidato il progetto;
- atto di avvio del progetto.

Verificata, a seguito di istruttoria da parte della Struttura «Programmi per l'offerta abitativa», la rispondenza della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione di delega e ss.mm.ii., e considerato che si sono verificate tutte le condizioni affinché il Responsabile d'Asse possa procedere alla determinazione del finanziamento in € 511.728,60 ed al riconoscimento e liquidazione dell'anticipo, pari al 50% del finanziamento pari a € 255.864,30, di cui € 149.974,67 sul POR FSE e € 105.889,63 sul POR FESR, e più precisamente:

- € 106.221,97 per il progetto «Le Groane in tavola» presentato dalla Cooperativa Sociale Arca di Noè di cui € 74.987,34 relativi all'Azione 9.1.3 a valere sul POR FSE 2014-2020 e € 31.234,63 relativi all'Azione V.3.c.1.1 a valere sul POR FESR 2014-2020;
- € 149.642,33 per il progetto «Cultura in Bolla» presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus Stripes di cui € 74.987,33 relativi all'Azione 9.1.3 a valere sul POR FSE 2014-2020 e € 74.655,00 relativi all'Azione V.3.c.1.1 a valere sul POR FESR 2014-2020;

Verificato altresì che nell'ambito dell'Accordo di Programma sopra menzionato sono stati stanziati per l'attuazione dell'azione FESR V.3.c.1.1 € 300.000,00 a valere sul POR FESR 2014-2020 ed € 300.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020;

Richiamato il decreto n. 4901 del 12 aprile 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 con il quale è stato nominato quale Responsabile sull'Asse V del POR FESR il Dirigente della Struttura Programmi per l'offerta abitativa della D.G. Casa e Housing sociale, Dott.ssa Immacolata Vanacore e il decreto n. 6120 del 7 maggio 2021 dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 con il quale è stato nominato quale Responsabile sull'Asse II del POR FSE per le Azioni 9.4.2 e 9.1.3 il Dirigente della Struttura Programmi per l'offerta abitativa della D.G. Casa e Housing sociale, Dott.ssa Immacolata Vanacore;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato

secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021- 2022, sulla base della documentazione agli atti della Direzione;

Preso atto che le «Check List di ammissibilità all'erogazione dell'anticipo, firmate dal Responsabile d'Asse V POR FESR e Asse II POR FSE per l'azione 9.1.3 e 9.4.2, evidenziano puntualmente il soddisfacimento delle condizioni richieste;

Ritenuto pertanto di:

- determinare in € 511.728,60 (IVA inclusa) il contributo complessivo da assegnare al Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio di cui € 299.949,34 sul POR FSE e € 211.779,26 sul POR FESR per l'attuazione del progetto presentato con pec del 22 luglio 2020 (prot. n. U1.2020.0011091) e con pec del 28 luglio 2020 (prot. n. U1.2020.0011714), ritenuto ammissibile al POR FESR ed FSE 2014-2020 e coerente con i criteri contenuti nei documenti di riferimento precedentemente menzionati;
- impegnare l'importo complessivo di € 511.728,60 (IVA inclusa) a favore del Comune di Bollate, in qualità di Organismo Intermedio, di cui € 299.949,34 a valere sul POR FSE e € 211.779,26 a valere sul POR FESR, con imputazione ai capitoli e agli esercizi indicati nella seguente tabella:

CAPITOLI FESR	Anno 2021 (anticipo)	Anno 2021 (acconto)	Anno 2022 (saldo)	Totale FESR
14.01.203.11057 UE 50%	52.944,82 €	42.355,85 €	10.588,96 €	105.889,63
14.01.203.11056 STATO 35%	37.061,37 €	29.649,10 €	7.412,27 €	74.122,74
14.01.203.11006 RL 15%	15.883,44 €	12.706,76 €	3.176,69 €	31.766,89
	€ 105.889,63	€ 84.711,71	€ 21.177,92	211.779,26
CAPITOLI FSE	Anno 2021 (anticipo)	Anno 2021 (acconto)	Anno 2022 (saldo)	Totale FSE
12.06.104.11054 UE 50%	74.987,34 €	59.989,87 €	14.997,47 €	149.974,68
12.06.104.11055 STATO 35%	52.491,13 €	41.992,90 €	10.498,23 €	104.982,26
12.06.104.11005 RL 15%	22.496,20 €	17.996,96 €	4.499,24 €	44.992,40
	149.974,67 €	119.979,73 €	29.994,94 €	299.949,34

- Liquidare, a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento e indicati al punto precedente, a favore del Comune di Bollate l'importo complessivo € 255.864,30, relativo al 50% del finanziamento, di cui € 149.974,67 sul POR FSE e € 105.889,63 sul POR FESR;

Attestato che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi della l. 241/90;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici, a persone ed enti pubblici e privati, in base ai cui disposti si ritiene sussista l'obbligo di pubblicazione del presente decreto;

Viste:

- la Legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e ss.mm.ii., nonché

il regolamento di contabilità;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di Previsione 2021-2023»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 in materia di organizzazione del personale nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Immacolata Vanacore l'incarico di Dirigente della Struttura «Programmi per l'offerta abitativa» con decorrenza 19 marzo 2021;
- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Casa e Housing Sociale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE e sul BURL);

DECRETA

1. di concedere al Comune di Bollate, in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio dell'azione POR FESR 2014-2020 V.3.C.1.1 «Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali con effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato» e dell'Azione POR FSE 2014-2020 9.1.3 «Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il micro-credito e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro dedicate alla collettività», il contributo totale complessivo di € 511.728,60 (IVA inclusa), di cui € 299.949,34 sul POR FESR e € 211.779,26 sul POR FSE, in attuazione dell'avviso pubblico «Rigenerare le competenze, competenze per la rigenerazione»;

2. di impegnare l'importo complessivo di € 511.728,60 (IVA inclusa), di cui € 299.949,34, per l'attuazione dell'azione V.3.C.1.1. del POR FESR 2014-2020 e € 211.779,26 per l'attuazione dell'Azione 9.1.3 del POR FSE 2014-2020 a favore del beneficiario indicato nella seguente tabella, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11057	95.300,67	10.588,96	0
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11056	66.710,47	7.412,27	0
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11006	28.590,2	3.176,69	0
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	134.977,21	14.997,47	0
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	94.484,03	10.498,23	0
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	40.493,16	4.499,24	0

3. di riconoscere al Comune di Bollate, in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio, l'importo complessivo di € 255.864,30, corrispondente al 50% del contributo concesso, di cui € 149.974,67 sul POR FSE e € 105.889,63 sul POR FESR;

4. di liquidare al Comune di Bollate, per l'attuazione dell'Azione V.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 e dell'Azione 9.1.3 del POR FSE 2014-2020 la quota relativa all'anticipo come da tabella allegata:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impe- gno	Imp. Perente	Da liquidare
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11057	2021 / 0 / 0		52.944,82
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11056	2021 / 0 / 0		37.061,37
COMUNE DI BOLLATE	10915	14.01.203.11006	2021 / 0 / 0		15.883,44
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11054	2021 / 0 / 0		74.987,34
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11055	2021 / 0 / 0		52.491,13

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

<i>Beneficiario/ Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Impe- gno</i>	<i>Imp. Perente</i>	<i>Da liquidare</i>
COMUNE DI BOLLATE	10915	12.06.104.11005	2021 / 0 / 0		22.496,2

<i>Cod.Ben. Ruolo</i>	<i>Denomina- zione</i>	<i>Cod.Fiscale</i>	<i>Partita IVA</i>	<i>Indirizzo</i>
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)
10915	COMUNE DI BOLLATE	00801220153	00801220153	PIAZZA ALDO MORO, 1 20021 BOLLATE (MI)

5. di rimandare ad atti successivi la concessione delle altre tranche di contributo, come stabilito dall'art. 7 della Convenzione di delega sottoscritta e ss.mm.ii;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE e sul BURL);

8. di trasmettere il presente atto al Comune di Bollate, in qualità di Autorità Urbana/Organismo Intermedio.

La responsabile d'asse V POR FESR 2014-2020
e delle azioni 9.4.2 e 9.1.3 dell'asse II POR FSE 2014-2020
Immacolata Vanacore

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 14 giugno 2021 - n. 8106

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Officine Vittorio Villa s.p.a per la realizzazione del progetto id 1176214 - CUP E44E20000030006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INTERVENTI PER LE START UP E L'ARTIGIANATO

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 4 ottobre 2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2

lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda s.p.a. è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto 27 dicembre 2016, n. 13939, parzialmente modificato dal decreto 20 gennaio 2017, n. 498, e successivi decreti di aggiornamento, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- 31 maggio 2017, n. 6439 che approva il Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- 16 marzo 2018, n. 3738 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 31 marzo 2021, n. 4460 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti organizzativi, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 e per la fase di verifica documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d.d.u.o. n. 9679 del 7 agosto 2020;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinataria:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto 31 gennaio 2020, n. 1141 con il quale è stata concessa all'impresa OFFICINE VITTORIO VILLA S.P.A. l'agevolazione di seguito indicata:

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

Totale spese ammissibili	Importo finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento o al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia	contributo in conto capitale	
1.000.000,00 €	850.000,00 €	595.000,00 €	191.250,00 €	De minimis	43.787,00 €	150.000,00 €	0,00 €

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 9 marzo 2020;

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 595.000,00 a segui-

to della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 9 marzo 2020;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1613937
- Codice variazione concessione COVAR: 511845

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che:

- il soggetto gestore Finlombarda SpA ha concluso la verifica della rendicontazione in data 14 maggio 2021, come risulta nel sistema informativo SIAGE;
- il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1141 del 31 gennaio 2020 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up e l'artigianato» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. n. 4460 del 31 marzo 2021;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa OFFICINE VITTORIO VILLA S.P.A (c.f. 00787180165 e coben 166438) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;
3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;
4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 1141 del 31 gennaio 2020 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

— • —

ALLEGATO 1 - OFFICINE VITTORIO VILLA S.P.A - PROG ID 1176214 - RIDETERMINA				
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	1.000.000,00 €	866.224,00 €	819.849,00 €	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione e totale ammesso inferiore all'importo rendicontato
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	0,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €	
totale importi	1.000.000,00 €	1.023.224,00 €	976.849,00 €	

FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 830.321,65		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 186.822,37		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 146.527,35		
AIUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 42.773,00		

ALLEGATO 1 - OFFICINE VITTORIO VILLA S.P.A - PROG ID 1176214 - RIDETERMINA			
SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	879 del 18/03/2021	11.375,00 €	Spesa ammessa parzialmente in quanto le voci di spesa relative a " Attività di gestione progetto e analisi tecnica", "Servizio di teleassistenza support" e "Servizio aggiornamento sw upgrade" non sono ammissibili ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida per la Rendicontazione.
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	1390 del 09/04/2021	35.000,00 €	Fattura di acconto non ammessa ai sensi dell'art. 4.1 delle Linee guida per la rendicontazione, in quanto i beni oggetto di fornitura non sono stati consegnati e la fattura di saldo non è stata emessa nel periodo di ammissibilità delle spese.
TOTALE		46.375,00 €	

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

D.G. Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

D.d.s. 17 giugno 2021 - n. 8338

Dote trasporti - Approvazione domande di contributo - finestra 1-20 ottobre 2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

Viste:

- la l.r. 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- la l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 «Legge di stabilità 2017-2019» che all'art. 8 prevede che, al fine di incentivare l'integrazione tra i servizi ferroviari regionali e i servizi ferroviari ai quali non si applicano le tariffe STIR incrementando le opportunità di viaggio per gli utenti residenti in Regione Lombardia, agli stessi utenti sia riconosciuto un rimborso parziale del prezzo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi ferroviari non soggetti al sistema tariffario integrato regionale. Tale rimborso è riconosciuto in funzione della tipologia e della validità dell'abbonamento di viaggio acquistato, secondo modalità e tempi definiti dalla Giunta regionale e nei limiti della disponibilità delle risorse regionali;
- il regolamento regionale del 10 giugno 2014 n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)»;
- la d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017 «Istituzione della «Dote trasporti» in attuazione dell'art. 8 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35; prima applicazione sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;
- la d.g.r. X/6953 del 31 luglio 2017 «Nomina del funzionario delegato per la gestione della Dote Trasporti»;
- la d.g.r. XI/443 del 2 agosto 2018 «Proseguimento applicazione della «Dote Trasporti» di cui alla d.g.r. 6436/2017 sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;
- il decreto dirigenziale n. 6945 del 17 maggio 2019 «Modalità attuative per il rilascio del contributo della «Dote Trasporti» istituita con d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017 e successiva d.g.r. XI/443 del 2 agosto 2018»;
- la d.g.r. XI/2897 del 2 marzo 2020 «Proseguimento applicazione della «Dote Trasporti» di cui alla dgr 6436/2017 e dgr 443/2018 sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;
- la d.g.r. XI/4431 del 17 marzo 2021 «V Provvedimento organizzativo 2021»;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, in base alla d.g.r. XI/2897 del 2 marzo 2020, sono stimati in euro 1.000.000 e trovano copertura a valere sul capitolo 10.01.103.12769 «CONTRIBUTO A FAVORE DEI CITTADINI LOMBARDI PER DOTE TRASPORTI» del Bilancio di previsione 2020-2022, per la somma massima di euro 200.000 per l'anno 2020 per il secondo semestre (quota parte impegno 996/2020), euro 400.000 per l'anno 2021 e euro 400.000 per l'anno 2022

Richiamati in particolare:

- l'allegato A alla d.g.r. n. 2897/2020 che stabilisce i titoli di viaggio per i quali è riconosciuta la «Dote Trasporti» e l'entità del contributo e l'allegato B alla medesima delibera che definisce le modalità e i tempi di richiesta e riconoscimento della «Dote Trasporti»;
- l'allegato A del d.d.s. n. 6945/2019 che comprende le modalità attuative relative al procedimento per il rilascio del contributo «Dote Trasporti»;

Considerato che la d.g.r. n. 2897/2020 demanda al competente Dirigente della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità l'adozione degli atti necessari al riconoscimento del contributo secondo quanto disposto con la medesima deliberazione, nonché ogni ulteriore adempimento attuativo della stessa deliberazione;

Considerato che la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 ha deliberato, a decorrere dal primo aprile 2021, il subentro al Dott. Massimo Dell'Acqua dell'Arch. Silvio Landonio, nominato dirigente protempore e ad interim della Struttura Servizio Ferroviario Regionale, in qualità di Funzionario Delegato alla Dote Trasporti e conseguentemente Agente Contabile;

Dato atto che:

- nel periodo 1 ottobre – 20 ottobre 2020 è stato possibile presentare domanda per il contributo Dote trasporti attraverso la piattaforma SIAGE e le domande presentate sono state

164 per complessive 242 mensilità;

- Trenitalia s.p.a. in data 11 marzo 2021 ha trasmesso i dati per le verifiche sulle dichiarazioni relative agli abbonamenti Alta Velocità;
- l'istruttoria sulle pratiche e la verifica dei requisiti di ammissibilità è stata eseguita da un gruppo di lavoro composto da personale della Struttura Servizio Ferroviario Regionale, anche con l'ausilio delle imprese di trasporto e dei Comuni, secondo le modalità descritte nell'Allegato A del d.d.s. n. 6945/2019;

Richiamate:

- la nota Prot. n. S1.2021.8876 del 19 marzo 2021 di Regione Lombardia con cui Trenord srl ha comunicato l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative agli abbonamenti lo viaggio ovunque in Lombardia;
- la nota Prot. n. S1.2021.10434 del 1 aprile 2021 di Regione Lombardia con cui il Comune di Brescia ha comunicato l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative al requisito di residenza;
- la nota Prot. n. S1.2021.10662 del 6 aprile 2021 di Regione Lombardia con cui il Comune di Poglieto ha comunicato l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative al requisito di residenza;
- la nota Prot. n. S1.2021.11233 del 12 aprile 2021 di Regione Lombardia con cui il Comune di Calvagese della Riviera ha comunicato l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative al requisito di residenza;
- la nota Prot. n. S1.2021.0015386 del 21 maggio 2021 di Regione Lombardia con cui il Comune di Milano ha comunicato l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni relative al requisito di residenza;

Dato atto che, a seguito dell'attività di verifica istruttoria svolta dal gruppo di lavoro e laddove si è ritenuto necessario, i richiedenti hanno fornito integrazioni per la validazione delle domande e il perfezionamento del contributo ammesso per ciascuna mensilità;

Preso atto che, per le richieste di contributo di cui alle pratiche identificate nell'Allegato A del presente atto, i richiedenti hanno rinunciato alla domanda di contributo per le mensilità ivi specificate;

Considerato che le richieste di contributo di cui alle pratiche identificate nell'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto, soddisfano i requisiti di ammissibilità;

Ritenuto pertanto di riconoscere un contributo per un importo complessivo di 8.840,00 euro la cui erogazione è effettuata dal Funzionario delegato per la gestione della «Dote Trasporti» individuato dalla d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 secondo la tempistica di cui alla d.g.r. n. 2897/2020;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 240 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 150 giorni previsto ai sensi della d.g.r. n. 2897 del 2 marzo 2020 «Proseguimento applicazione della Dote Trasporti», a motivo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Ferroviario Regionale;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia dei richiedenti per le mensilità di cui alle pratiche identificate nell'Allegato A del presente provvedimento;

2. di dichiarare ammissibili le domande di contributo di cui alle pratiche identificate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, (omissis) e approvare il contributo riconosciuto per ciascuna domanda come indicato nel medesimo Allegato B, corrispondente all'importo complessivo di 8.840,00 euro la cui erogazione è effettuata dal Funzionario delegato per la gestione della Dote Trasporti individuato dalla d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021 secondo la tempistica di cui alla d.g.r. n. 2897/2020;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è assolta con la pubblicazione della d.g.r. X/6436 del 3 aprile 2017 «Istituzione della «Dote trasporti» in attuazione dell'art. 8 della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35; prima applicazione sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera»;

schiera» e della d.g.r. XI/2897 del 2 marzo 2020 »Proseguimento applicazione della «Dote Trasporti» di cui alla dgr 6436/2017 e dgr 443/2018 sulle tratte ferroviarie tra Milano-Brescia-Desenza-Peschiera» e che si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 per quanto riguarda i soggetti rientranti nei limiti previsti;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia, consentendo a ciascun richiedente di conoscere l'esito della propria domanda attraverso l'applicativo SiAge, utilizzando le credenziali personali rilasciate dal sistema.

Il dirigente
Silvio Landonio

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Sentenza 27 aprile 2021 - n. 112
Sentenza 27 aprile 2021 - n. 112

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, nel procedimento vertente tra M.G.T. e la MM Casa spa e altri, con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al n. 111 del registro ordinanze 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visti gli atti di costituzione di M.G.T. e della Regione Lombardia;

udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 2021 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

uditi l'avvocato Pietro Giambattista Bembo per M.G.T. e l'avvocata Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021;

deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Ritenuto in fatto

1.- Con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al registro ordinanze n. 111 del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, ai fini della determinazione dei canoni di locazione, «non consentono la collocazione nell'area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo».

2.- In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che M.G.T., parte ricorrente nel giudizio a quo, aveva impugnato il provvedimento con il quale il gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Milano aveva respinto il suo reclamo avverso la determinazione, per il biennio 2018-2019, dei nuovi canoni di locazione relativi all'abitazione a lei assegnata.

2.1.- Il TAR Lombardia espone che il gestore, nello stimare i canoni di locazione dovuti dalla ricorrente sulla base della classe «B1» (area «accesso»), aveva correttamente fatto applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009 alla tipologia di reddito, alla situazione patrimoniale e anagrafica, nonché al corrispondente valore ISEE-ERP dell'interessata.

Osserva, infatti, il giudice a quo che l'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale citata riserva l'area della «protezione», riferita ai nuclei familiari con ISEE-ERP fino a 9.000,00 euro, ai soli assegnatari «con reddito imponibile derivante esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato, ivi compresi i redditi percepiti ai sensi della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o da sussidi erogati da enti pubblici o di assistenza o beneficenza legalmente riconosciuti». Di conseguenza, la ricorrente, pur avendo un reddito di entità riferibile all'area della protezione (nello specifico: euro 2.539,00 nell'anno 2015; euro 534,00 nell'anno 2016; euro 3.205,00 nell'anno 2017; euro 3.567,00 nell'anno 2018), risultava, necessariamente, esclusa da tale inquadramento, in ragione dell'incontestata provenienza del suo unico reddito da un'attività di lavoro autonomo. Nella fattispecie – riferisce, dunque, il rimettente – non poteva che operare «la previsione residuale di cui all'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, con l'applicazione di un ISEE-ERP non inferiore a 9.001,00 euro e la conseguente collocazione dell'interessata nell'area

dell'accesso, disciplinata dai commi 4, lettera b) e 5, lettera b) del citato art. 31».

2.2.- Così ricostruito il quadro normativo, il TAR Lombardia contesta la legittimità costituzionale dei citati commi 3 e 4 dell'art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, in quanto, a fronte di una situazione patrimoniale ascrivibile per la sua entità all'area della protezione, la posizione della ricorrente nel giudizio a quo veniva esclusa da tale inquadramento, solo a cagione della provenienza del suo reddito da un'attività di lavoro autonomo, consistente nello svolgimento di servizi stagionali di prenotazione e di gestione di alloggi turistici per conto di terzi.

3.- In punto di rilevanza, il giudice rimettente afferma che «l'applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita ha determinato il rigetto dell'istanza di revisione avanzata dalla ricorrente» e soltanto «l'eventuale accoglimento della relativa questione, con la conseguente caducazione della norma sottoposta al vaglio di costituzionalità», consentirebbe nel giudizio a quo di annullare il provvedimento impugnato, che confermava l'applicazione di un canone pari a euro 101,44 mensili per gli anni 2018 e 2019.

4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Lombardia ritiene che sussistano dubbi di legittimità costituzionale della normativa censurata, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento fra posizioni sostanzialmente uguali. Secondo il rimettente, le norme sottoporrebbero a una disciplina differenziata «situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche», facendo irragionevolmente discendere la disparità di trattamento dalla mera diversità della fonte del reddito. Ad avviso del giudice a quo, la scelta del legislatore regionale di sottoporre interessi così simili a regole tanto divergenti sarebbe «manifestamente illogica». In particolare, il trattamento peggiore riservato ai lavoratori autonomi non potrebbe trovare una valida ragione giustificatrice nel distinto regime di controllo fiscale, cui sarebbero sottoposte le varie tipologie di reddito.

5.- Il giudice rimettente osserva, inoltre, che sarebbe impossibile interpretare in un senso conforme alla Costituzione le richiamate previsioni della legge regionale, poiché ad impedirlo sarebbe l'inquivocabile dato testuale delle disposizioni richiamate, che non lasciano alcun margine di flessibilità, sul piano ermeneutico, tale da consentire un distacco dal significato letterale, fatto proprio dal provvedimento introduttivo del processo incidentale.

6.- Con atto depositato il 20 luglio 2020, il Presidente della Regione Lombardia si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sollevata.

6.1.- Nel merito, la Regione afferma che le «situazioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi» sarebbero soltanto «apparentemente» simili, in quanto la differenziazione avrebbe fondate giustificazioni storiche, tuttora rilevanti. In particolare, il diverso trattamento dei lavoratori autonomi deriverebbe dall'istituzione, con la legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.- Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), di un fondo destinato alla costruzione di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, alimentato, sino ai primi anni Novanta del secolo scorso, mediante prelievi effettuati sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. La difesa regionale osserva, pertanto, che quelle dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti sarebbero «situazioni non sostanzialmente uguali», in quanto i primi non avrebbero contribuito ad alimentare il fondo per l'edilizia pubblica. A tale riguardo, la Regione richiama il precedente di questa Corte (sentenza n. 424 del 1995, che a sua volta citava la sentenza n. 241 del 1989), secondo cui «l'ammissione [...] alla fruizione di una parte dei contributi [Gescal - Gestione case per i lavoratori] di soggetti individuati soltanto in funzione della subita incidenza nel loro patrimonio immobiliare degli effetti distruttivi provocati da determinate calamità naturali, a prescindere quindi dalla qualità di lavoratori dipendenti, oltre che palesarsi irragionevole in sé, comporta anche violazione del principio di uguaglianza a causa della parificazione del trattamento di situazioni diverse».

Le norme censurate sarebbero, dunque, motivate dalla necessità di non operare una parificazione, sotto il profilo della determinazione dei canoni, tra posizioni che si assumono come differenti, fermo restando che alle stesse sarebbe comunque riservato un medesimo trattamento relativamente all'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

A ulteriore supporto della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, la Regione richiama, infine, taluni provvedimenti dello Stato nonché previsioni di altre leggi regionali, che introdurrebbero regimi differenziati per categorie di lavoratori nella disciplina degli alloggi pubblici. Sono evocate, in tal senso:

la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 marzo 1995; l'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale); l'art. 31, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica); l'art. 8 della legge della Regione Piemonte 7 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).

In virtù di tali premesse, la difesa regionale ritiene infondati i dubbi di legittimità costituzionale, posto che la disparità di trattamento sarebbe giustificata da vicende storiche che – come si legge testualmente nell'atto di intervento – «forse ancora oggi hanno ragione di giustificare una diversità di disciplina, considerato che i contributi GESCAL sono cessati solo in tempi recenti (1992) [recte: 1995] e che le costruzioni esistenti sono state realizzate grazie a quei contributi».

7.- Con atto depositato il 17 settembre 2020 si è costituita in giudizio M.G.T., ricorrente nel procedimento a quo, invocando l'accoglimento della questione sollevata.

La difesa della parte insiste sull'irragionevolezza della discriminazione operata dalla disposizione censurata, che applicherebbe un trattamento peggiore ai lavoratori autonomi con redditi particolarmente bassi. La loro situazione economica e lavorativa sarebbe, invero, «ben peggiore di coloro che risultano garantiti dalla norma impugnata, non avendo rispetto a questi né la certezza di stipendi e pensioni mensili, né la certezza della continuità della collaborazione».

A sostegno della rilevanza della questione, si precisa, inoltre, che, se alla ricorrente fosse applicato il metodo di calcolo del canone per la categoria A1 (protezione), anziché per quella B (accesso), questo ammonterebbe alla somma di euro 240,00 annui, in luogo di euro 1.217,28 annui (euro 101,44 mensili). Né potrebbe dubitarsi dell'attualità dell'«interesse alla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata», in quanto essa è «condizione per la decisione del giudizio avanti al TAR, oltre che per l'annullamento del provvedimento di MM Casa spa, che peraltro anche in occasione della graduatoria per gli anni 2020-2021 continua ad applicare il dettato normativo contestato e non mutato».

8.- Con memoria integrativa depositata in data 5 marzo 2021, il Presidente della Regione Lombardia ha ulteriormente ribadito che il fondo di contribuzione versato, a beneficio dell'edilizia residenziale pubblica, dai soli lavoratori dipendenti deporrebbe a favore del rigetto della questione sollevata.

9.- In data 2 aprile 2021, anche la parte privata ha depositato memoria integrativa di replica alle difese della Regione Lombardia, evidenziando il carattere meramente storico delle ragioni addotte da quest'ultima. Tali motivazioni, a distanza di un trentennio dalla cessata riscossione dei contributi GESCAL a carico dei lavoratori dipendenti, non sarebbero più idonee a sostenere una disciplina eterogenea nella determinazione dei canoni di locazione.

Si rileva, inoltre, il carattere inconferente del richiamo a leggi di altre Regioni ritenute analoghe rispetto a quella censurata, dato che, viceversa, esse contemplerebbero una disciplina nient' affatto equivalente a quella oggetto della presente questione di legittimità costituzionale. Le norme regionali evocate «espressamente prevedono l'«anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori GESCAL» quale criterio preferenziale»; per converso, le disposizioni oggetto del giudizio non menzionano i richiamati contributi, né li associano ad un meccanismo preferenziale, bensì – secondo la difesa della parte privata – si limiterebbero ad imporre, a scapito dei redditi da lavoro autonomo, uno sbarramento a priori all'accesso ai canoni di locazione più favorevoli.

10.- Nell'udienza del 27 aprile 2021 sono intervenute la parte costituita in giudizio e la difesa regionale, che hanno insistito per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1.- Con provvedimento («sentenza non definitiva») del 13 febbraio 2020, iscritto al reg. ord. n. 111 del 2020, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei canoni di locazione «sopportabili», «non consentono la collocazione nell'area della protezione a soggetti che percepiscono redditi da lavoro autonomo».

L'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, della citata legge regionale prevede, in particolare, che «[p]er i nuclei familiari con una tipologia di reddito con caratteristiche diverse da quelle previste

dal comma 4, lettera a), la verifica dell'incidenza massima del canone sull'ISE-ERP è effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di appartenenza, comunque non inferiore a 9.001,00 euro, considerando il corrispondente valore ISE-ERP».

In sostanza, i redditi diversi da quelli derivanti «esclusivamente o prevalentemente da pensione o da lavoro dipendente od assimilato» (art. 31, comma 4, lettera a), pur se di entità inferiore a 9.000,00 euro, vengono automaticamente collocati, ai fini della determinazione del canone sopportabile, nella categoria superiore a quella della «protezione», che l'art. 31, comma 4, lettera b), definisce area dell'«accesso».

Secondo il rimettente tali previsioni determinerebbero, per i nuclei familiari con un reddito da lavoro autonomo il cui ISEE-ERP sia di entità inferiore alla soglia dei 9.000,00 euro – come si riscontra nella situazione in cui versa la ricorrente nel giudizio a quo –, un'«impossibilità a vedersi collocati nella più favorevole categoria della protezione (art. 31, lettera a), in quanto riservata ai soli nuclei familiari, il cui reddito provenga esclusivamente o prevalentemente da pensione, da lavoro dipendente o assimilato».

2.- Ad avviso del rimettente, l'esclusione dalla categoria della protezione dei soggetti il cui reddito derivi da lavoro autonomo determinerebbe una violazione dell'«art. 3 della Costituzione sotto il profilo del trattamento diverso di situazioni sostanzialmente uguali e della ragionevolezza della scelta operata dal legislatore».

Il giudice a quo ritiene non manifestamente infondato il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le norme censurate «sottopongono a un trattamento differenziato [...] situazioni di precarietà economico-reddituale analoghe o addirittura identiche [...] sol perché il reddito posseduto deriva da lavoro autonomo anziché da pensione, lavoro dipendente o assimilato».

D'altro canto, il TAR Lombardia esclude che «il trattamento peggiore riservato ai soggetti percettori di reddito da lavoro autonomo [...] possa trovare valida ragione giustificatrice nella differente tipologia di rapporto lavorativo che viene in rilievo». In particolare, confuta che il diverso trattamento «riservato alle entrate da lavoro dipendente, pensionistiche e provenienti da enti pubblici possa trovare giustificazione nel fatto che le stesse provengono da tipologie lavorative [...] sottopost[e] a un controllo a monte, mentre tipologie diverse di entrate non sarebbero soggette ad alcun tipo di verifica». Le modalità con cui si attuano i controlli di natura tributaria non inficerebbero, infatti, la loro effettività, ben potendo – secondo il rimettente – l'accertamento a posteriori sulle entrate derivanti dal lavoro autonomo essere effettuato in maniera non meno efficace del vaglio operato a priori.

3.- Preliminarmente, è opportuno precisare che la forma della sentenza non definitiva, in luogo dell'ordinanza, quale atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, non inficia in quanto tale l'ammissibilità della questione.

Alla sentenza non definitiva può essere, infatti, riconosciuto, sul piano sostanziale, il carattere dell'ordinanza di rimessione, sempre che il giudice a quo – come è avvenuto nel caso in esame – abbia disposto, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria di questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (sentenze n. 116 del 2018, n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009 e n. 452 del 1997).

4.- Nel merito la questione è fondata.

5.- Le disposizioni, che il rimettente censura, si inseriscono nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Lombardia per determinare il canone di locazione cosiddetto sopportabile, relativo ad immobili afferenti all'edilizia residenziale pubblica.

Tale tipologia di beni – come ha ribadito, anche di recente, questa Corte – è volta a soddisfare un bisogno primario, in quanto «serve a «garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla «provvisoria di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014)» (sentenza n. 44 del 2020).

La funzione che ispira le norme oggetto del presente giudizio è, in sostanza, quella di promuovere l'effettività della tutela del diritto all'abitazione, «incluso nel catalogo dei diritti inviolabili», sin dalla sentenza n. 404 del 1988 (si vedano di seguito, fra le altre, sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 176 del 2000 e l'ordinanza n. 76 del 2010), e che la giurisprudenza più recente ascrive ai «requisiti essenziali

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 44 del 2020).

6.- Se, dunque, la disciplina censurata è finalizzata a consentire, attraverso canoni di locazione particolarmente vantaggiosi, il godimento effettivo di un diritto inviolabile a beneficio di nuclei familiari che versano in condizioni di notevole fragilità economica, è sullo sfondo di un simile obiettivo che deve indagarsi la denunciata disparità di trattamento.

Occorre, pertanto, in tale prospettiva, valutare se sia una misura dotata di ragionevole giustificazione l'aver riservato l'accesso alla categoria della protezione ai soli nuclei familiari con redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, escludendo gli assegnatari che, a parità di reddito, abbiano entrate derivanti da un'attività di lavoro autonomo.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, «l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio [...]» (sentenza n. 172 del 2013)» (sentenza n. 107 del 2018).

7.- Ebbene, in considerazione dell'obiettivo sotteso alla normativa censurata, non è dato ravvisare alcuna ragionevole giustificazione a fondamento della diversa determinazione del canone di locazione, a seconda che gli assegnatari degli alloggi siano titolari di redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato o percepiscano entrate da un'attività di lavoro autonomo.

In particolare, la ragionevolezza della disparità di trattamento non può rinvenirsi né sotto il profilo della differente disciplina tributaria che caratterizza le varie tipologie di reddito, né avendo riguardo al contributo finanziario offerto dai soli lavoratori dipendenti, in un risalente passato, alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica.

7.1.- Nella prima prospettiva - ipotizzata in chiave critica dallo stesso rimettente - non può legittimamente afferrare alla ratio della disciplina censurata il meccanismo impositivo, che caratterizza i redditi da lavoro autonomo e li differenzia da quelli da pensione, da lavoro dipendente o assimilato.

Supporre che una simile divergenza possa giustificare la normativa censurata equivarrebbe a presumere iuris et de iure la non veridicità delle dichiarazioni fiscali effettuate dai lavoratori autonomi, sì da ritenere tale categoria di assegnatari a priori meno meritevole di beneficiare di politiche di giustizia sociale.

Dovendosi, dunque, escludere una tale ragione, la diversità di trattamento perde qualsivoglia giustificazione correlabile alla fonte del reddito.

Il trattamento eterogeneo, sotto il profilo della determinazione dei canoni di locazione, andrebbe a differenziare il godimento di un diritto inviolabile, in ragione della diversa fonte di reddito del nucleo familiare e, più precisamente - in relazione alla questione posta dal rimettente -, in ragione della sua provenienza da distinte tipologie di lavoro, quando invece il lavoro è tutelato «in tutte le sue forme» (art. 35, primo comma, Cost.).

7.2.- Quanto al differente argomento esposto dalla difesa regionale, anch'esso non può validamente porsi a sostegno della disparità di trattamento denunciata.

Si tratta della motivazione che affonda le sue radici nel contributo istituito con l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori), a carico dei soli lavoratori dipendenti, onde finanziare, tramite il cosiddetto fondo GESCAL, l'edilizia residenziale pubblica.

Occorre, infatti, a tal riguardo rilevare, in primo luogo, che i richiamati contributi erano integrati da una quota versata dallo Stato (con risorse, dunque, non direttamente ed esclusivamente erogate dai lavoratori dipendenti), sicché i fondi GESCAL erano soltanto uno dei tanti canali di finanziamento del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica.

In secondo luogo, e soprattutto, deve considerarsi che il fondo alimentato con i contributi dei lavoratori dipendenti è cessato il 31 dicembre 1995, data ultima in cui tale categoria è rimasta assoggettata al relativo obbligo di versamento, in virtù dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica). Ne discende che il sottoinsieme degli attuali lavoratori dipendenti, che possono aver dato un parziale contributo economico alla realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica, deve oramai ritenersi non rappresentativo di tutti i nuclei familiari con redditi da lavoro dipendente o

assimilato, sì da giustificare il loro esclusivo beneficio. Quanto, poi, alla categoria dei pensionati, che pure si trovano a godere della più favorevole disciplina, essa - a ben vedere - ricomprende tanto chi, in precedenza, era stato lavoratore dipendente, quanto chi aveva svolto un'attività di lavoro autonomo, il che ulteriormente sconfigge che la ragionevolezza della norma possa essere associata alla diversa contribuzione data dall'edilizia residenziale pubblica.

Infine, non si può tacere l'irragionevolezza di una disparità di trattamento che, per dare rilevanza a un risalente e neppure esclusivo contributo erogato dai lavoratori dipendenti per la realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, pregiudica nuclei familiari economicamente fra i più deboli, per il solo fatto che essi sono sostenuti dal reddito di un'altra categoria di lavoratori.

7.2.1.- Da ultimo, deve ritenersi inconferente il rilievo addotto dalla difesa della Regione Lombardia, secondo la quale anche altre leggi regionali e provvedimenti statali differenzierebbero la disciplina delle locazioni nell'edilizia residenziale pubblica, in considerazione della tipologia di reddito percepito dal conduttore.

Anche a prescindere, infatti, dalla circostanza che le norme evocate presentano un differente tenore rispetto a quelle censurate, in quanto si limitano a dettare un criterio preferenziale, in ogni caso, si tratta di disposizioni del tutto inidonee a plasmare il parametro della legittimità costituzionale. Sono, infatti, richiamate: una norma statale implicitamente abrogata (l'art. 21 della legge n. 457 del 1978); previsioni recate da una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (del 13 marzo 1995); e, infine, discipline regionali (l'art. 31, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 10 del 2014 e l'art. 8 della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2010), peraltro mai sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale.

8.- In conclusione, in mancanza di qualsivoglia causa giustificativa idonea a rendere ragionevole la censurata disparità di trattamento, deve ritenersi che il comma 3, ultimo capoverso, e il comma 4, lettera a), dell'art. 31 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2009, violino l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto, a parità di ISEE-ERP comportano un'irragionevole disparità di trattamento, nella determinazione dei canoni di locazione sopportabili, fra i nuclei familiari che dipendono da redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, e quelli sostenuti da redditi da lavoro autonomo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), della legge della Regione Lombardia 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui non consentono di inquadrare nell'area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

Il presidente: Giancarlo Coraggio
La redattrice: Emanuela Navarretta
Il direttore della cancelleria: Roberto Milana

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2021.

Il Direttore della Cancelleria
Roberto Milana